



NUOVO TARIFFARIO FORENSE

(D.M. 8 aprile 2004, n. 127)

e

Circolare del Consiglio Nazionale forense 4 settembre 2006, n. 22-C/2006

Circolare Consiglio Nazionale forense 4 settembre 2006, n. 22-C/2006

Osservazioni sulla interpretazione e applicazione del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (in G.U. n. 153 del 4 luglio 2006), coordinato con la l. di conversione 4 agosto 2006, n. 248 (in G.U. n. 186 dell'11 agosto 2006 – Suppl. Ord. n. 183) recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.».

1. Premessa.

La nuova disciplina – al di là delle sue connotazioni di politica istituzionale e di politica del diritto, oltre che di carattere strutturale che investono direttamente la nostra professione – involge aspetti civilistici e aspetti deontologici riguardanti tra l'altro la determinazione del compenso professionale, il patto di quota lite, la pubblicità informativa, le associazioni e le società professionali.

La nuova disciplina dovrebbe avere *natura transitoria*, tenendo conto di tre fattori:

(i) le prossime pronunce della Corte di Giustizia riguardante la legittimità delle tariffe obbligatorie quale compenso per l'attività stragiudiziale forense e la legittimità del divieto della libera negoziazione del compenso professionale forense;

(ii) l'eventuale pronuncia della Corte costituzionale, ove essa fosse investita della questione di costituzionalità dell'art. 1 della l. di conversione e dell'art. 2 del decreto legge in epigrafe;

(iii) l'esito del processo di riforma della disciplina forense, che si avvierà con la ripresa autunnale dinanzi alle Camere, con gli esponenti governativi, anche sulla base degli esiti del Congresso di Roma.

Poiché è lecito ritenere che i tempi delle vicende sub (i),(ii),(iii) saranno tendenzialmente lunghi, occorre riflettere sulle questioni interpretative e applicative della disciplina entrata in vigore nel testo convertito.

2. Norme legislative e norme deontologiche

La premessa dell'analisi muove da un presupposto fondamentale: la coesistenza di norme di legge e di norme deontologiche; le norme di legge possono abrogare norme deontologiche (come quelle forensi) aventi natura di norme primarie, ma di origine consuetudinaria; in ogni caso, anche se si potesse sostenere la loro equiparazione totale, si dovrebbe applicare il principio della posteriorità della nuova disciplina rispetto alla normativa deontologica (che data, nella sua ultima versione, dal 27 gennaio 2006). Le due categorie di norme non sono però tra loro sovrapponibili, in quanto la legge ordinaria, come quella in esame, ha effetti *erga omnes*, mentre le norme deontologiche riguardano soltanto i soggetti esercenti l'attività professionale forense. In più, *le norme deontologiche, per loro natura, possono essere più restrittive delle norme ordinarie, in quanto riflettono valori etici il cui ambito di applicazione può essere più ampio di quello della norma ordinaria.*

Tale distinzione – come si dirà tra poco - vale anche per gli effetti civilistici degli accordi conclusi con il cliente e per gli effetti deontologici di tali accordi, che potrebbero essere divergenti.

3. Adeguamento dei codici deontologici alla nuova disciplina

Il rapporto tra i due ordini di norme è riflesso dall'art. 2 del d.l., come convertito, il quale dispone, al c.3, che «Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1 gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle».

Poiché nel comma si fa riferimento alle *norme (deontologiche)* in contrasto con quanto previsto al c.1 – di cui si dirà – e si prevede che tali norme siano in ogni caso *nulle a partire dal 1 gennaio 2007*, fino a tale data le regole contenute nel nostro codice si debbono ritenere vigenti e idonee a produrre effetto (ovviamente, di natura deontologica). Gli studiosi di diritto costituzionale non hanno dubbi sul fatto che la nullità di pattuizioni concluse a seguito di norme dichiarate abrogate non immediatamente, ma susseguentemente ad una determinata data, sia rispondente ai canoni di corretta redazione legislativa.

Pertanto, sia che la nullità sia riferita :

- alle regole deontologiche considerate di natura pattizia (e non quali norme consuetudinarie);
- alla loro vera e propria abrogazione, se si trattasse di norme consuetudinarie;
- alle pattuizioni concluse tra i privati fondate sulle norme qualificate come nulle (a decorrere da una

certa data), *gli effetti dell'art.2 del decreto come convertito non si produrranno sul codice deontologico se non a decorrere dal 1 gennaio 2007.*

In virtù del principio *tempus regit actum* gli accordi tra il professionista e il cliente sono validi e producono effetti ai fini civilistici, ma dal punto di vista deontologico sono assoggettati al codice forense vigente fino al 1 gennaio 2007, e dopo tale data alla versione del codice che (ove la legge in esame sia ancora vigente) risulterà dal suo adeguamento ad essa.

Va da sé che, ove il codice deontologico forense fosse modificato anteriormente a tale data, quanto sopra deve essere inteso come anticipato alla data di entrata in vigore del codice deontologico forense emendato.

Più oltre si esamineranno le fattispecie più ricorrenti che riguardano concretamente la distinzione tra effetti civilistici ed effetti deontologici della normativa in esame.

4. Disciplina delle tariffe professionali

Considerati i presupposti di cui sopra, ne deriva che gli accordi relativi ai compensi professionali dal punto di vista civilistico possono essere svincolati dalle tariffe *fisse o minime* (art.2 c.1 lett.a)), mentre rimangono in vigore le tariffe massime.

Il fatto che le tariffe minime non siano più "obbligatorie" non esclude che – sempre civilisticamente parlando – le parti contraenti possano concludere un accordo con riferimento alle tariffe come previste dal D.M.

Tuttavia, nel caso in cui l'avvocato concluda patti che prevedano un compenso inferiore al minimo tariffario, pur essendo il patto legittimo civilisticamente, esso può risultare in contrasto con gli artt. 5 e 43 c.II del codice deontologico in quanto il compenso irrisorio, non adeguato, al di sotto della soglia ritenuta minima, lede la dignità dell'avvocato e si discosta dall'art. 36 Cost.

Poiché la nuova disciplina si occupa soltanto delle tariffe *fisse o minime*, restano in vigore le disposizioni che riguardano le *tariffe massime* (con le ipotesi in cui esse possono essere derogate in aumento). Anche in questo caso le deroghe debbono essere effettuate mediante patto scritto e non possono implicare un compenso sproporzionato.

In ogni caso il D.M. è ancora in vigore per le tariffe ai fini della liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali sia in caso di liquidazione giudiziale sia in caso di gratuito patrocinio, ai sensi dell'art.2 c.2 del decreto così come convertito. L'avvocato dunque può chiedere che la controparte soccombente sia tenuta a pagare secondo tariffa (ma non secondo gli accordi effettuati con il cliente, di cui si dirà tra poco).

Ai sensi dell'art. 2 c.1 lett.a) del decreto convertito è possibile parametrare il compenso al «raggiungimento degli obiettivi perseguiti». La formula un po' ellittica dovrebbe significare che all'avvocato si può riconoscere da parte del cliente un premio, proporzionato ai risultati conseguiti.

L'art. 45 c.I consente un aumento del compenso, giustificato dal risultato conseguito e in limiti ragionevoli. Pertanto la formula legislativa può considerarsi omologa a quella del codice deontologico. Entro il 1 gennaio 2007 dovrà essere modificato il disposto dell'art.43 c.V del codice deontologico, essendo già ora legittimo civilisticamente concordare onorari forfettari per le prestazioni continuative in caso diverso dalla consulenza e dall'assistenza stragiudiziale.

In ogni caso, lo si ripete, anche dopo il 1 gennaio 2007, sarà possibile sindacare il comportamento deontologico, ai sensi degli artt. 5 e 43 c.II del codice , se il compenso sia sproporzionato all'impegno.

5. Patto sui compensi e patto di quota lite

La nuova disciplina aggiunge però un comma all'art.2 cit. che riguarda ancora i compensi. Il testo ora dispone che il terzo comma dell'art. 2233 cod.civ. sia sostituito dal seguente: «Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali».

Dal punto di vista civilistico, il patto è valido se rispetta l'onere della forma scritta; esso può avere effetti solo *tra le parti*; non può essere opposto ai terzi, neppure in giudizio, non quindi nei confronti della controparte del cliente, né può essere richiesto al giudice, in caso di liquidazione del compenso e delle spese, che si attenga al patto. Diverso è il discorso tra avvocato e cliente: l'avvocato può chiedere al giudice di liquidare il proprio compenso secondo quanto stabilito nel patto (che, civilisticamente parlando, è valido) ma come sopra si è detto il suo comportamento può essere segnalato all' Ordine di riferimento perché ne controlli la correttezza deontologica con riguardo alla proporzionalità del compenso rispetto all'attività prestata.

La disposizione in esame è stata intesa anche come tale da legittimare il *patto di quota lite*, dal

momento che essa ha sostituito il testo dell'art. 2233 previgente del cod.civ.. L'abrogazione non è effettuata nel senso di sopprimere direttamente ed espressamente il divieto del patto di quota lite; la disposizione si riferisce infatti in generale ai patti sui compensi. Tuttavia, la sostituzione implica che viene meno il divieto esplicito e preciso concernente i patti «relativi a beni che formano oggetto della controversia».

Pertanto, ove dovesse maturare una interpretazione permissiva, occorre segnalare che la nuova disciplina non ha abrogato un'altra disposizione del codice civile, l'art. 1261 che fa divieto (tra gli altri soggetti, anche) ad avvocati e patrocinatori di «rendersi cessionari di diritti sui quali à sorta contestazione davanti all'autorità giudiziaria (...) nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni».

I patti con cui si cedono diritti dal cliente all'avvocato suo difensore sono dunque nulli e rimangono tali anche a seguito della entrata in vigore della nuova disciplina. Per verificare – civilisticamente – la validità di un patto concluso tra avvocato e cliente il cui oggetto sia il compenso professionale sotto forma di patto di quota lite, occorre distinguere caso da caso.

Si possono infatti distinguere:

(i) il patto di quota lite nella configurazione frutto di una lettura estensiva dell' art. 2233, 3° comma, c.c. e cioè come patto col quale si stabilisce un compenso correlato al risultato pratico dell'attività svolta e comunque in ragione di una percentuale sul valore dei beni o degli interessi litigiosi; un patto di tal natura deve ritenersi ora civilisticamente legittimo giusta la previsione del comma 1, lett. a) dell'art. 2 della legge di conversione;

(ii) il patto di quota lite nella configurazione definibile come classica cioè quella anche semanticamente coerente con il divieto ex art. 2233, 3° comma, c.c., nel testo previgente: questo tipo di patto deve ritenersi tuttora civilisticamente vietato e nullo ex art. 1418 c.c. nella misura in cui il suo assetto concreto replica la previsione dell'art. 1261 c.c. e cioè quante volte esso realizzi, in via diretta o indiretta, la cessione del credito o del bene litigioso ;

Sul piano deontologico, tuttavia :

- per effetto di quanto si è detto sub (i) la norma dell'art. 45 del codice deontologico forense va adeguata – ex art. 2, comma 3, legge cit. – limitatamente a quella sua parte in cui si vieta la pattuizione di un compenso in percentuale rapportata al valore della lite;

- per effetto di quanto detto sub (ii) la norma dell'art. 45 del codice deontologico forense non va adeguata non essendo in questo caso la configurazione del patto di quota lite ricompresa nel novero di quelle rese lecite dal comma 1 dell'art. 2 legge cit.; essa andrà semmai specificata nel senso che l'illiceità deontologica del patto sussiste a misura che esso realizzi, direttamente o indirettamente, la cessione di un credito o un bene litigioso.

6. Esecutività e parere di congruità

Se il patto tra avvocato e cliente è effettuato in forma scritta, si applica comunque l'art. 633 c.1 cod.proc.civ., secondo il quale «Su domanda di chi e' creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantita' di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si da' prova scritta».

Il disposto del n. 2 («se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo»), in risposta a quanti hanno sollevato dubbi sulla sua avvenuta abrogazione, rimane invariato: infatti non vi è alcun riferimento e tanto meno abrogazione esplicita nel testo normativo in commento.

Il parere di congruità può essere sempre fatto dall' Ordine, tenendo conto quale parametro delle tariffe in vigore ai fini della liquidazione giudiziale.

La valutazione di congruità rimane dunque necessaria a fini esecutivi e posto che non vi sia accordo scritto. D'altra parte, il disposto dell'art. 633 cod.proc.civ. prevede una particolare procedura esecutiva per le prestazioni effettuate in occasione di un processo e per gli avvocati in quanto tali per l'esercizio professionale prestato. Non è vietato l'uso delle tariffe quale parametro di riferimento. E quindi l'Ordine richiesto del parere di congruità può fare riferimento alle tariffe. Se la tariffa è al di sotto del minimo, l'Ordine distinguerà tra la congruità agli effetti civilistici, valutando il compenso alla luce dell'attività prestata, ma valuterà anche il comportamento deontologico dell'avvocato, come sopra si è precisato.

7. Pubblicità informativa

La cornice entro la quale le altre disposizioni del decreto convertito che riguardano la disciplina della professione forense si debbono leggere dal punto di vista deontologico è sempre data dall'art 5 del codice (probità, dignità e decoro), dall'art.6 (lealtà e correttezza) dall'art.9 (segretezza e riservatezza),dall'art.17 (informazioni sull'attività del professionista), dall'art. 17 bis (mezzi di informazione consentiti), dall'art. 18 (rapporti con la stampa) dall'art. 19 (accaparramento di clientela) e dall'art.20 (uso di espressioni sconvenienti od offensive).

Ora, letto alla luce di queste disposizioni , il disposto dell'art.2 c.1 lett.b) del d.l. come convertito non introduce novità di particolare momento. Ed infatti, esso rimuove un divieto (anche parziale) i cui contenuti per molti aspetti già sono stati soppressi nel codice deontologico vigente. Come si legge nel testo dell'art.2 c,1 lett.b) «sono brogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono (...) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine».

Innanzitutto preme sottolineare che le regole deontologiche in contrasto con il d.l. rimangono in vigore almeno fino al 1 gennaio 2007, termine entro il quale dovranno essere adattate alle nuove previsioni legislative, in quanto la rimozione immediata del divieto riguarda regole legislative e regolamentari, ma non le norme deontologiche, qualunque natura esse abbiano. In secondo luogo, delle disposizioni deontologiche sopra richiamate (artt. 5,6,9,17-20) nessuna appare in contrasto con il disposto indicato. Già gli artt. 17 e 17 bis consentono l' *informazione* (che nel d.l. prende il nome di *pubblicità informativa*). Ora è appena il caso di precisare che nel gergo del *marketing* la pubblicità informativa riguarda due aspetti che possono investire l'esercizio dell' attività forense: la pubblicità *istituzionale*, inerente al soggetto che la promuove, e la pubblicità che ha lo scopo di *informare* il pubblico delle caratteristiche del servizio prestato. E comunque usandosi l'espressione "pubblicità" ci si riferisce alla disciplina prevista dalla l. n. 287 del 1990, e succ. integrazioni, che sanziona il messaggio *ingannevole*.

Quanto alla *pubblicità istituzionale*, già ora è consentito esibire i titoli che sono appropriati all'esercizio professionale, sempreché non siano decettivi. Si possono esibire i diplomi di specializzazione (in quanto le "specializzazioni" di cui parla il d.l. debbono essere riferite a qualificazioni professionali ottenute mediante regolare procedura, là dove le singole professioni lo prevedano), mentre non si può utilizzare l'espressione "specializzazione" per indicare i settori e le materie di attività prevalente; occorre indicare allora non il termine "specializzazione", ma altro termine non decettivo. Vi è quindi perfetta coincidenza tra questo aspetto del d.l. e il codice deontologico.

Quanto alle "caratteristiche del servizio offerto" è difficile pensare a messaggi informativi che non facciano riferimento alla diligenza professionale.

E' lo stesso legislatore che sollecita gli Ordini a vigilare perché il messaggio indichi con *trasparenza e veridicità* «il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni».

A questo proposito assumono rilievo deontologico le regole già richiamate a proposito della appropriata retribuzione dell'avvocato. Saranno perciò perseguibili deontologicamente gli avvocati che espliciteranno, per l'attività stragiudiziale, una misura del corrispettivo non adeguata alla dignità professionale e all'entità del lavoro svolto, e,quanto alla attività giudiziale, se la valutazione è fatta *à forfait* per una o più cause, oltre al controllo sulla adeguatezza, si potrà effettuare il controllo sulla veridicità e trasparenza, qualora il cliente non sia informato sui gradi della causa, sulle complicazioni processuali, sulle fase istruttoria, e così via.

Il d.l. in esame non fa cenno né alla *pubblicità comparativa* (che pure si era affacciata in precedenti progetti di riforma delle professioni) né ai *mezzi pubblicitari*. Pertanto, restano confermate le disposizioni del codice deontologico che vietano la pubblicità comparativa e quelle che prevedono restrizioni in materia di mezzi utilizzati. Non è ammesso l'uso di mezzi disdicevoli, che contrastino con gli artt. 5, 17,17 bis, 18, 19, come gli organi di stampa, la radio e la televisione, l'affissione di cartelli negli esercizi commerciali, nei luoghi pubblici, etc..

Particolare attenzione dovrà essere prestata dagli Ordini all'utilizzazione di *Internet*,dove già ora, come in una selvaggia prateria, circolano messaggi di ogni tipo, altamente repressibili, quali l'associazione di nomi di professionisti al server, oppure l'uso di informazioni sulla legislazione e sulla giurisprudenza per farsi pubblicità, etc.. Si tratta – per dirlo con le stesse parole del testo in esame – di pubblicità *non* informativa, *non trasparente* e quindi non ammissibile.

Non è neppure ammessa la pubblicità che si ottiene mediante *insegne* che non rispondano ai criteri di correttezza e dignità. Anche i *luoghi* ove si svolge la professione (nulla dicendo al riguardo il decreto)

possono essere sindacati deontologicamente: l'avvocato non può esercitare in un supermercato, in un esercizio commerciale aperto al pubblico sulla pubblica via, etc.. Resta in ogni caso in vigore il divieto di accaparramento della clientela.

8. *Forme associative dell'attività professionale.*

Anche il disposto dell'art.2 c.1 lett.c) può essere letto *in bonam partem*. Il legislatore ha rimosso «il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, *fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo*, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.».

Il limite di esclusività stabilito dalla norma non può essere inteso nel senso che la società o l'associazione possa esercitare solo nell'ambito di un singolo settore di attività professionale, ma piuttosto nel senso che la società o l'associazione non possa esercitare un'attività diversa da quella, più generica, della prestazione di servizi professionali. L'attività può ricomprendere l'intero ambito delle diverse discipline di elezione dei professionisti che partecipano alla società.

Tale norma, peraltro, non ha reale portata innovativa riguardo alle associazioni tra professionisti, poiché già l'art. 1 della legge 23.11.1939, n. 1815, contempla la possibilità di associazioni professionali tra esercenti professioni diverse, con la sola precisazione che i soggetti partecipi della associazione devono usare nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario", seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.

La novità introdotta dalla norma consisterebbe, quindi, nel solo fatto di consentire l'esercizio di attività professionali *multidisciplinari* nella forma della *società di persone*.

Va, tuttavia, rilevato che il divieto di costituzione di società professionali multidisciplinari è già stato rimosso con l'art. 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (c.d. legge Bersani), che, al primo comma, ha abrogato l'art. 2 della legge 23.11.1939, n. 1815 e, al secondo comma, ha tuttavia previsto che «Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per quanto di competenza, con il Ministro della sanità, fissa con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815».

L'art. 2 del testo in esame non innova in alcun modo rispetto all'art. 24 della precedente legge e non supera l'esigenza dell'emanazione di un regolamento di attuazione, che individui i requisiti e il contenuto della disciplina delle c.d. società professionali multidisciplinari, posto che l'art. 24, comma 2, della precedente legge Bersani è tuttora vigente. Anzi, la nuova normativa ha un'apparente portata abrogativa che è più restrittiva della norma contenuta nell'art. 24, comma 2, in quanto ammette società professionali multidisciplinari costituite *soltanto* nella forma delle società di persone.

Restano, tuttavia, attuali i problemi connessi alla mancata emanazione del regolamento governativo, sui quali si è, già in passato, espressa la giurisprudenza di merito, che, per un verso ha escluso che, in mancanza del regolamento di attuazione, possano essere costituite società professionali multidisciplinari nella forma della società di capitali, in presenza di un rinvio ad un istituto non introdotto da specifica fonte normativa e, quindi, indeterminato quanto a contenuto e non valutabile come conforme al sistema (Tribunale di Milano, decreto 27.05.1998 in *Giur. It.*, 1999, 1012) e, per altro verso, ha ritenuto legittima la costituzione di tali società nella forma delle società di persone e, particolarmente, nella forma della società semplice (Tribunale di Milano, decreto 5 giugno 1999, in *Società*, 1999, pag. 984).

Di conseguenza, anche gli avvocati possono partecipare a società professionali multidisciplinari nella forma della società di persone, disciplinate dal codice civile, non essendo di ostacolo il divieto, da ritenersi tuttora vigente, di esercitare attività commerciali, stabilito dall'art. 3 dell'ordinamento professionale, perché tali società eserciterebbero una "impresa civile", che secondo parte della giurisprudenza e della dottrina, rappresenterebbe un *tertium genus* rispetto a quella dell'impresa commerciale e di quella agricola.

Deve, comunque, escludersi che a tali società possano partecipare anche soggetti non esercenti attività professionale per il disposto dell'art. 2232 c.c., che impone al prestatore d'opera di eseguire personalmente l'incarico (in tal senso, T.A.R. Lazio, sez. III, 19.05.2000, n. 4107). Il principio della personalità della prestazione, posto a presidio del rapporto fiduciario tra cliente e professionista,

esclude che, in difetto di un'espressa e diversa previsione normativa l'incarico professionale possa essere conferito direttamente alla società professionale, ma non esclude l'imputazione del compenso alla stessa.

Resta da chiedersi se il decreto Bersani recentemente convertito in legge incida sulla disciplina delle STP, di cui al d. lgs. n. 2.02.2001, n. 96, approvato in attuazione della direttiva 98/5/CE. Ed invero, l'art. 16, comma 1, del richiamato decreto legislativo dispone che «l'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune *esclusivamente* secondo il tipo della società tra professionisti, denominata nel seguito società tra avvocati». Pare, quindi, che la norma indicata si ponga come legge speciale, rispetto alla disciplina generale, escludendo che l'attività di rappresentanza e difesa giudiziale, che è oggetto di tutela costituzionale, possa essere esercitata in forma societaria diversa da quella delle STP.

Se così fosse, l'art. 2 del decreto convertito, avendo portata generale, non potrebbe derogare la disciplina speciale e avrebbe il solo effetto di consentire l'esercizio, in forma di società, multidisciplinare della sola *attività di consulenza*. Quanto alle "associazioni", sono ammesse anche associazioni temporanee, ma esse debbono

essere esclusive, perché il testo in esame mantiene il divieto di partecipare a più associazioni o a più società di professionisti.

In ogni caso, vi è ribadita la *personale responsabilità* del professionista per l'attività prestata.

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 APRILE 2004, n. 127
(G.U. 18 maggio 2004, n. 127, suppl. ord.)

Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, penale amministrativa, tributaria e stragiudiziali

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, concernente «Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382»;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, recante «Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore»;

Visto l'art. unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, recante «Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile»;

Visto il comma 3 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585, concernente «Regolamento recante l'approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993 che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali»;

Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data 20 settembre 2002 concernente i criteri per la determinazione degli onorari dei diritti e delle indennità

spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 ottobre 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 2004 le cui osservazioni sono state in generale accolte.

Solo in alcuni casi si è ritenuto di discostarsi per le seguenti ragioni: in ordine ai criteri di arrotondamento a seguito di conversione, si è previsto un arrotondamento nella misura unica della cinquina di euro in eccesso per i minimi e in difetto, per i massimi; la finalità perseguita è stata quella della riconosciuta esigenza di semplificazione e razionalizzazione della tariffa, senza che ciò possa comportare un significativo scostamento rispetto al criterio di conversione, globalmente determinandosi un effetto di sostanziale compensazione in ragione della prevista alternanza degli arrotondamenti in eccesso e in difetto, per il che l'effetto del criterio di arrotondamento finisce per rivelarsi sostanzialmente neutro; in ordine alla voce denominata «spese generali», disciplinata dagli artt. 14 tabella A, art. 8 tabella B, art. 12 tabella C, dove si è previsto un aumento nella misura del 25%, si è considerato l'incremento degli oneri locatizi, che le rilevazioni ISTAT testimoniano essere aumentati di oltre il 50% nel periodo dal dicembre 1993 all'ottobre 2003 e delle spese condominiali, anch'esse, com'è noto, notevolmente aumentate nel periodo di riferimento; oneri e spese comunque non valutati nella determinazione, da parte dell'ISTAT, dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota 870/U - UL 38/1-12 del 7 aprile 2004);

• *Le nuove tariffe forensi* •

ADOTTA
il seguente regolamento:

Articolo I

1. Gli onorari, i diritti e le indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali sono deter-

minati nelle tariffe di cui ai capitoli I, II, III, allegate al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

RELAZIONE

In ossequio al combinato disposto dell'art. 57 del Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, dell'art. 1 legge 3 agosto 1949, n. 536 e dell'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, il Consiglio nazionale forense ha sottoposto all'attenzione del Ministro della Giustizia i nuovi criteri di riferimento per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità dovuti agli avvocati per l'esercizio della attività professionale, approvati con delibera adottata nella seduta plenaria del 20 settembre 2002.

Ai sensi delle suddette disposizioni, le tariffe forensi dovrebbero essere aggiornate ogni due anni. Il termine predetto ha natura ordinatoria, ed essendo trascorsi dieci anni dall'ultimo aggiornamento attuato con decreto ministeriale 5 ottobre 1994, appare opportuno provvedere al periodico aggiornamento delle tariffe.

Com'è noto, nel decennio trascorso si sono succedute rapide trasformazioni nel Paese e nell'amministrazione della giustizia. La professione di avvocato si è adattata ai mutamenti normativi comportanti modifiche di taluni riti sia civili che penali, alla complicazione del sistema normativo in relazione ai processi di internazionalizzazione dei traffici, all'integrazione del nostro ordinamento giuridico con l'ordinamento comunitario. Tale processo innovativo ha comportato per la professione forense la necessità di una formazione e di un aggiornamento costanti, la necessità di una costosa opera di progressiva informatizzazione degli studi professionali e degli altri strumenti per l'esercizio quotidiano dell'attività, l'adeguamento delle prassi e dei parametri di riferimento deontologici.

È peraltro necessario che i cittadini ricevano dagli avvocati un'opera di assistenza e di tutela adeguata e pronta che, pur nella inevitabile varietà delle esperienze e delle qualità personali, offra alla collettività *standard* comuni al di sotto dei quali la protezione del fondamentale diritto di difesa, propria

delle democrazie pluraliste contemporanee, si risolverebbe nell'accentuazione delle discriminazioni piuttosto che nell'aumento delle opportunità per tutti i cittadini.

In questo quadro, il mantenimento di un sistema di onorari professionali minimi inderogabili appare, ove correttamente inteso, non come un'indebita protezione di operatori professionali ai margini del mercato, ma come la garanzia pubblica che evita alla collettività gli effetti più dannosi del dispiegamento, senza alcun limite delle dinamiche della concorrenza commerciale. Ad avvalorare tale predicato, la recente sentenza Corte di giustizia delle Comunità europee 19 febbraio 2002, in causa C35-99, ha posto fine a un annoso dibattito circa la compatibilità del sistema tariffario con l'art. 81 del Trattato CE, chiarendo come la deliberazione da parte del Ministro per la Giustizia, conseguente alla proposta del Consiglio nazionale, salvaguardi la valenza pubblicistica del relativo procedimento, in funzione della protezione degli interessi generali della collettività, e non già degli interessi specifici della categoria professionale.

La decisione dell'organo di giustizia comunitario ben si integra con il quadro di riferimento dell'ordinamento italiano vigente, dove la tradizionale collocazione pubblicistica delle organizzazioni di autogoverno degli avvocati, i Consigli degli ordini forensi, si è arricchita negli ultimi anni di numerose ulteriori funzioni di natura squisitamente pubblica, in ossequio al principio di sussidiarietà, quali quelle connesse al gratuito patrocinio e alla difesa d'ufficio.

L'inadeguatezza delle tariffe vigenti non si limita ai valori monetari riferiti al 1994 e pertanto non adeguati all'incremento del costo della vita, ma concerne anche l'impianto sistematico delle stesse. Invero, da un lato quelle civili non considerano le variazioni intervenute nella geografia giurisdizionale, dall'altro, quelle penali, ove ad esempio non è prevista espressamente neppure una voce relativa alla partecipazione alle udienze, ren-

de, a volte, difficoltosa la redazione delle parcelle. Altre importanti innovazioni degli ultimi anni, come l'istituzione delle società tra avvocati, disciplinata dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 in attuazione della direttiva 98/5/CE, nonché l'equiparazione del domicilio professionale alla residenza ai fini dell'iscrizione nell'albo, richiedono di essere recepite nella Tariffa.

La citata inadeguatezza si è aggravata a partire dal 1° gennaio 2002 in ragione della introduzione dell'Euro e della perdita di valore legale della lira. Il Consiglio nazionale forense ha dovuto allora compiere un'attività di adeguamento interpretativo conseguente all'inutilizzabilità di uno strumento tariffario concepito e strutturato per una moneta diversa. Le regole legali di conversione sono state applicate sulla base di approfonditi studi e del parere del Comitato Euro presso il Ministero delle Finanze. Questo ha scongiurato il rischio di grande incertezza e di confusione ingenerato tra gli operatori dalla non corretta applicazione dei metodi di conversione. Pur tuttavia molte difficoltà non potevano essere superate. Non si è potuto che prendere atto, ad esempio, della inapplicabilità di regole e criteri di cui alla tariffa vigente in lire, prima fra tutte la regola dell'arrotondamento dei valori monetari alle 5.000 lire. Ne è risultata una tariffa costituita da valori monetari espressi fino al centesimo di Euro, evidentemente ben più complessa da maneggiare. In occasione dell'aggiornamento delle tariffe, è stato necessario rivedere le stesse anche in relazione a tale profilo.

La revisione delle tariffe rappresenta peraltro l'occasione per correggere e migliorare le insufficienze e le difficoltà interpretative derivanti dall'applicazione delle tariffe del 1994 e che, talvolta, ha cagionato oscillazioni notevoli in sede di applicazione giurisprudenziale. Di qui l'attenzione e l'interesse del Consiglio nazionale forense, che ha condotto in merito una lunga attività preparatoria e di studio, lungo i primi sette mesi del 2002, per il tramite della propria Commissione tariffe, avvalendosi anche di consulenti esterni qualificati nel calcolo matematico e nella ragioneria.

La Tariffa si fonda sui seguenti criteri generali.

La Tariffa è informata a un generale principio di ragionevolezza che ha consigliato di partire dall'impianto delle tariffe vigenti, per procedere a revisioni e miglioramenti che muovono nella direzione dell'adozione di uno strumento più agile ed intellegibile e che, soprattutto, non dia luogo a divergenze interpretative. Il decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585 prevedeva articolati che recavano regole generali e criteri relativi agli onorari per l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria, per l'attività giudiziale penale, e per l'attività professionale stragiudiziale; recava inoltre due tabelle, una relativa agli onorari giudiziali civili, amministrativi e tributari (tab. a), una relativa ai diritti fissi (tab. b); le altre due tabelle che componevano il sistema constavano della tabella penale, dove non vi era differenza tra onorari (dovuti in misura oscillante tra un minimo e un massimo) e diritti (dovuti in misura fissa), e della tabella stragiudiziale, articolata invece secondo minimi e massimi.

Rispetto a tale impianto, ferma restando la previsione di articolati normativi che constano dell'adeguamento di quelli esistenti, le novellate Tariffe subiscono un'innovazione di non poco momento. Mentre quelle pregresse indicavano i minimi e i massimi dei vari onorari per un unico scaglione di valore della causa, e prevedevano criteri di sviluppo la cui applicazione consentiva di ricavare gli importi propri degli altri scaglioni, le nuove tariffe recano viceversa gli onorari minimi e massimi già sviluppati per tutti gli scaglioni, salvo ovviamente un unico criterio di chiusura che consenta di calcolare gli onorari per cause dal valore superiore all'ultimo scaglione sviluppato.

L'innovazione consente di superare le difficoltà relative a talune formule presenti nel decreto ministeriale del 1994 per diversi coefficienti di applicazione, la cui divergente applicazione poteva portare (e ha effettivamente portato, basti verificare le molte pubblicazioni in commercio) all'individuazione di onorari diversi a seconda dell'interpretazione accolta (a mero titolo di esempio, si indica la questione relativa all'interpretazione

da rendere a proprio dell'espressione «ultima colonna», di cui alle «Norme comuni ai numeri 1B/a, 1B/b, 2/c, 2/e, (D.M. cit., in GU cit. p. 16-17) ed in particolare se per «ultima colonna» doveva intendersi: quella relativa alle pratiche di valore da L. 50 milioni a L. 100 milioni, cioè l'ultima prevista espressamente in cifre dal provvedimento normativo, al punto 2.c; oppure la colonna immediatamente precedente, ottenuta dallo sviluppo dei criteri).

L'approvazione di tabelle con onorari già sviluppati, piuttosto che con onorari indicati solo per scaglioni base, che rinviano a certi criteri per l'individuazione degli onorari degli altri scaglioni, rappresenta la semplificazione più profonda dell'intera Tariffa.

È stato inoltre operato un adeguamento delle voci tariffarie sulla base dell'indice ISTAT relativo alla perdita del potere d'acquisto della moneta dal 1994 a oggi pari al 25%.

È stato altresì ritenuto opportuno adeguare anche quanto previsto in relazione al rimborso forfetario delle spese generali (art. 14 Tariffa civile; art. 8 Tariffa penale; art. 12 Tariffa stragiudiziale), e aumentarlo dal dieci al dodici virgola cinque per cento.

L'iniziale proposta del Consiglio Nazionale Forense di innalzamento delle spese generali dal 10% al 15% è stata oggetto di osservazione critica sia in sede di parere interlocutorio della sezione atti normativi del Consiglio di Stato sia in sede di riscontro da parte di questa amministrazione, che ha ritenuto di contenere l'aumento nella misura del 25%, fissandolo quindi al 12,5%.

Secondo il parere del Consiglio di Stato, però, nemmeno tale, più contenuto, incremento, troverebbe adeguata giustificazione e si risolverebbe pertanto in un ulteriore appesantimento, che si aggiungerebbe alla lievitazione dei livelli tariffari per effetto dell'inflazione, determinata, come più volte detto, nella misura del 25%.

In particolare si legge nel parere che *«non emergono specifici approfondimenti in merito a cause ben individuate che abbiano portato le spese di gestione degli studi professionali, comprese le spese del personale e per impianti tecnologici, ad aumenti stabili e duraturi (e non compensati da eventuali risparmi indotti alle nuove tecnologie)»*.

Ciò posto, si osserva, innanzi tutto e in via generale, che nessuna obiezione di principio viene mossa alla astratta previsione di una voce, denominata *«spese generali»*, che autonomamente si calcoli - con ciò aggiungendosi - alle singole voci della Tariffa, aumentati di una percentuale calibrata dell'inflazione maturata in un determinato periodo.

Ciò premesso, si osserva che le rilevazioni dell'ISTAT testimoniano aumenti dei costi medi degli affitti degli immobili pari al 25% (c.d. «affitti reali»: periodo dicembre 1996 - ottobre 2003) e al 25,5% (c.d. «affitti abitazioni»: periodo dicembre 1993 - dicembre 1996), per un totale che supera il 50%.

A ciò si aggiungano le spese condominiali che, notoriamente, hanno fatto registrare, nel decennio che è seguito all'entrata in vigore delle vigenti tariffe, un aumento di non lieve entità. Al riguardo va tenuto presente che i predetti oneri e spese non sono valutati nella determinazione, da parte dell'ISTAT, dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività.

Al riguardo, ha influito l'introduzione dell'IRAP, non esistente al momento dell'entrata in vigore della tariffa del 1994.

Alla luce delle considerazioni che precedono, un aumento del 25%, anche delle spese generali, risulta ragionevole.

Nella riformulazione delle Tariffe si è tenuto anche conto del superamento della distinzione tra avvocati e procuratori.

Sono state previste regole relative alle tariffe applicabili alle prestazioni rese da società tra avvocati, secondo quanto previsto dall'art. 25 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 secondo cui «1. I compensi derivanti dall'attività professionale dei soci costituiscono crediti della società. 2. Se la prestazione è svolta da più soci, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente».

L'arrotondamento dei valori espressi è stato fissato alla cinquina di Euro per gli onorari e all'unità di Euro per i diritti.

Al fine di diminuire la «forbice» tra minimi e massimi, inoltre, l'«arrotondamento» degli onorari minimi è stato calcolato sempre per eccesso (es.: 10,34 diviene 15; 97,99 di-

viene 100), quello dei massimi sempre per difetto (es. 34,67 diviene 30; 89,01 diviene 85).

I diritti sono invece arrotondati con metodo algebrico neutro, fino a 0,49 resta l'unità precedente; dallo 0,50 in poi scatta l'unità di Euro successiva (es.: 10,2 diventa 10; 11,5 diventa 12).

Le voci nn. 1, e 4 della tabella penale, formalmente relative ad onorari, ma sostanzialmente riconducibili a diritti, sono arrotondate con i medesimi criteri dei diritti (si ricordi che la tabella penale non prevede la distinzione tra diritti e onorari, impianto questo che si è voluto mantenere). Non vi saranno dunque, per onorari e diritti, valori espressi in decimi o centesimi di Euro.

Al riguardo, il Consiglio di Stato pur esprimendo una generale condivisione dell'impostazione metodologica seguita, ha formulato alcune osservazioni relative a taluni pretesi effetti distortivi. Si osserva - nel parere - che i criteri di arrotondamento fissati nelle vigenti tariffe erano stabiliti per eccesso prendendo a riferimento unità di £ 5.000 quanto agli onorari e unità di £ 1.000 quanto ai diritti.

Considerato che le vecchie £ 5.000 equivalgono ad Euro 2,58 e le vecchie £ 1.000 equivalgono ad Euro 0,52, il proposto arrotondamento a 5 e ad 1 Euro comporterebbe - a parere del Consiglio di Stato - un notevole scostamento dal criterio di conversione, con un incremento, rispetto al criterio precedente, di quasi il 100%. Proponeva pertanto il Consiglio di Stato di operare un arrotondamento unico per onorari e diritti all'unità di Euro ovvero ad arrotondamenti differenziati di 2-3 Euro (rispettivamente in difetto ed in eccesso) per gli onorari e 0,50 Euro in difetto o in eccesso per i diritti.

Questa Amministrazione non ha condiviso sul punto le argomentazioni del Consiglio di Stato. Va innanzi tutto rilevato che criterio di arrotondamento di cui al decreto ministeriale del 1994 era previsto solo in eccesso. Il presente regolamento prevede, invece, un arrotondamento in eccesso per i minimi, mentre per i massimi, prevede un arrotondamento in difetto. Da ciò deriva in termini assoluti che, rispetto alla previgente tariffa, gli arrotondamenti rispetto ai massimi, proprio

perché in difetto, non comportano il paventato incremento del 100%.

Inoltre, nell'economia generale della Tariffa, l'alternarsi di arrotondamenti per eccesso e per difetto, secondo la medesima unità di misura, si risolve in una sostanziale compensazione, senza però trascurarsi il fatto che l'arrotondamento in difetto si applica su importi più elevati (i massimi) rispetto all'arrotondamento in eccesso che si applica su importi più contenuti (i minimi). Per il che l'effetto dell'arrotondamento finisce per rivelarsi sostanzialmente neutro. Tantopiù che mentre l'arrotondamento in difetto si applica su importi più elevati (quelli massimi), l'arrotondamento in eccesso si applica su importi più contenuti (quelli minimi).

Per ultimo non può non rilevarsi come il ricorso ai centesimi (lo 0,50 riferito ai diritti) contrasta con quella finalità di semplificazione e razionalizzazione, pure condivisa dal Consiglio di Stato.

I criteri descritti fin qui valgono per tutte le parti della Tariffa.

Si indicano di seguito i criteri di riferimento esplicativi che hanno condotto alla redazione delle varie parti della Tariffa.

Capitolo I recante la Tariffa in materia giudiziale civile, amministrativa e tributaria.

Per ciò che concerne l'articolato normativo, si è innanzitutto proceduto alla precisazione e al miglioramento (sotto il profilo descrittivo) delle intitolazioni dei vari articoli. Inoltre nell'impianto di cui al decreto ministeriale del 1994 diversi elementi di rilievo per il calcolo delle tariffe erano inseriti in calce alle tabelle, piuttosto che collocati nell'articolato vero e proprio, con conseguente dispersione e difficoltà di lettura complessive.

È stata prevista l'estensione della regola relativa all'aumento percentuale dell'onorario in caso di difesa di più parti, al caso della difesa di una parte contro più parti, quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto, come più volte affermato dalla Suprema Corte (tra le altre, cfr Cass. civ., sez. II, 2 novembre 1993, n. 10805) (art. 5, comma 4).

Nella materia amministrativa, particolare attenzione ha comportato la questione della difficoltà di individuare il valore delle controversie amministrative quando esse riguardano l'annullamento di provvedimenti o di atti amministrativi. La questione si pone in termini diversi allorché oggetto della lite è un atto di natura negoziale ove risulta applicabile, agli effetti della quantificazione della domanda, la disciplina già prevista in tema di obbligazioni dal Codice di procedura civile. Conseguentemente, la Tariffa prevede l'applicazione del criterio generale di cui al Codice di rito ogni volta che sia possibile o, altrimenti, la necessità di tener conto dell'ulteriore criterio dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza (art. 6, comma 3).

Viene altresì precisato che, per le cause sia civili che amministrative «di valore indeterminabile e di particolare importanza in relazione all'oggetto, alle questioni giuridiche trattate, alla rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualunque natura, anche di carattere non patrimoniale», il giudice possa liquidare onorari fino al limite massimo previsto per le cause dal valore fino a Euro 516.500,00 (art. 6, comma 5).

Nelle previgenti tariffe erano previsti criteri diversi per le cause civili e per quelle amministrative. In particolare, per le cause civili di valore indeterminabile e di particolare importanza il criterio di riferimento non era univoco; infatti, il paragrafo VI, alla lettera m, prevedeva che per gli onorari di cui alle voci presenti nei paragrafi 3, 4, 5 (cioè le voci dalla n. 11 alla n. 40) il giudice potesse liquidare onorari tra i minimi e i massimi previsti, rispettivamente, negli scaglioni da 100 a 200 milioni di lire, e da 750 milioni a un miliardo di lire; il paragrafo IX, alla lettera q), invece, prevedeva che per gli onorari di cui alle voci presenti nei paragrafi 7, 8 e 10 (richiamate dalla voce n. 56) il giudice potesse liquidare onorari tra i minimi e i massimi previsti rispettivamente, negli scaglioni da 200 a 500 milioni di lire e da 750 milioni a un miliardo di lire. Come si può notare, mentre lo scaglione di riferimento per i massimi resta il medesimo, diverso era lo scaglione richiamato per l'individuazione dei minimi.

La presente Tariffa opta ora, invece, per un collegamento a un unico scaglione di valore superiore, in considerazione della circostanza che spesso le cause di valore indeterminabile muovono, allorché sono di particolare importanza, interessi tali e comportano attività così onerose per gli avvocati che il previgente riferimento appariva del tutto insufficiente, perché conduceva a onorari troppo bassi rispetto al rilievo delle vicende dedotte in giudizio.

È stato, inoltre, disposto l'accorpamento dei primi tre scaglioni previsti dal decreto ministeriale del 1994 (fino a lire 250mila, da lire 250mila a lire 500mila e da lire 500mila a lire un milione) in un unico scaglione fino a Euro 600,00 non sembrando congruo il mantenimento di una suddivisione in scaglioni per importi così minimi. È pertanto ragionevole l'equiparazione del trattamento per tutte le cause dal valore fino a Euro 600,00. A proposito dell'individuazione degli onorari minimi e massimi per il nuovo più ampio scaglione di valore, il minimo del nuovo scaglione è stato calcolato prendendo come base il minimo del vecchio scaglione da lire 0 a 250mila, mentre il massimo è stato calcolato prendendo come base il massimo dello scaglione da lire 500mila a lire un milione. I due valori sono stati poi rivalutati con l'incremento percentuale ISTAT e arrotondati secondo le regole generali già descritte.

Allo stesso modo e per le stesse ragioni sono stati accorpati i primi due scaglioni di valore dei paragrafi VII e VIII della tabella, relativi alle cause innanzi alla Corte di cassazione, le altre magistrature superiori, e il Tribunale della Comunità europea di prima istanza, nonché alle cause dinanzi alla Corte costituzionale, alla Corte europea dei diritti dell'uomo e alla Corte di giustizia della Comunità europea (ora, rispettivamente, paragrafi V e VI). Pertanto, a fronte di due vecchi scaglioni (cause fino a 500mila lire e cause da lire 500.001 a lire un milione), nella nuova Tariffa vi è un unico scaglione per le cause fino a 600 Euro. Gli onorari minimi di questo scaglione sono i minimi del precedente scaglione fino a 500mila lire; gli onorari massimi sono quelli massimi dello scaglione da lire 500.001 a lire un milione (lo stesso criterio di cui al punto

precedente). I due valori sono stati poi rivalutati con l'incremento percentuale ISTAT, e arrotondati secondo le regole generali già descritte.

La stessa modifica è stata apportata al paragrafo X (ora paragrafo VII, procedimenti speciali, procedure esecutive, procedimenti tavolari).

Ulteriore accorpamento è stato operato definendo un nuovo scaglione di valore della causa da Euro 258.300,01 a Euro 516.000,00 (in precedenza erano previsti due scaglioni, da lire 500 milioni a lire 750 milioni, e da lire 750 milioni a un miliardo). Gli onorari minimi del nuovo scaglione sono quelli previsti per il precedente scaglione da lire 500 milioni a 750 milioni, mentre i massimi sono quelli di cui al precedente scaglione da lire 750 milioni a un miliardo.

Una clausola di chiarimento è apposta in calce alla tabella relativa alle cause davanti al giudice di pace (art. 5, comma 7), e riprende la formulazione del testo previgente, con una significativa aggiunta (qui evidenziata in grassetto): «*Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del giudice di pace e nelle cause accessorie o di garanzia, sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia. Nelle cause di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 7, comma 2, codice di procedura civile, eccedenti il valore di Euro 2.600,00 sono ugualmente dovuti gli onorari di cui al paragrafo II.*».

È stata, poi, inserita una nuova voce: «8) Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria». Tale inserimento appare giustificato in ragione del fatto che spesso anche il procedimento di fronte al giudice di pace, in specie nelle materie a lui riservate in sede di competenza funzionale, si dipana lungo diversi momenti processuali che possono richiedere l'effettuazione di numerose memorie difensive. I valori degli onorari minimi e massimi di questa nuova voce sono stati calcolati partendo dai valori previsti per la voce 17 della tabella prevista dal decreto ministeriale del 1994, relativa ad analoghe attività per le cause innanzi al tribunale, e sono stati ridotti prudentemente facendo uso del generale criterio

di ragionevolezza che ha presieduto al lavoro di elaborazione della presente Tariffa.

La voce n. 17 è stata ampliata con il riferimento all'interrogatorio libero («17. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio) compreso l'interrogatorio libero»). Analoga nuova voce è stata ripetuta al n. 29, per le cause dinanzi al giudice amministrativo, sempre più spesso segnate dal ricorso a tali metodologie probatorie.

È stata invece soppressa, per un'esigenza di semplificazione, la voce 27 (deduzioni di costituzione); la memoria di costituzione è stata aggiunta alla voce 25 (già voce 24, «redazione del ricorso introduttivo o della memoria di costituzione»). Non vi è infatti ragione, in via di principio, di distinguere, ai fini della determinazione degli onorari, le due attività che rappresentano specularmente il primo importante atto difensivo nel processo amministrativo (non è affatto detto, in altre parole, che la redazione di una memoria di costituzione sia attività più semplice, e dunque da retribuire meno, della redazione di un ricorso). È stata inoltre precisata la voce n. 29 (29. Memorie difensive per ognuna), in ragione dell'opportunità di prevedere un compenso ogni volta che una importante ed onerosa attività difensiva scritta venga prodotta.

La voce n. 21 (già voce n. 20 della tabella A del decreto ministeriale del 1994) è stata corretta con la seguente precisazione: («Opera prestata per la conciliazione ove avvenga in sede giudiziale»). In caso contrario si applicherà la tariffa valida per le prestazioni stragiudiziali. Stessa correzione è stata apportata alle voci n. 11 (già voce n. 10 della tabella A del decreto ministeriale del 1994) e 41 (già voce n. 40 della tabella A del decreto ministeriale del 1994).

È stato introdotto un ulteriore scaglione, integralmente sviluppato, dopo l'ultimo scaglione della previgente tabella, nella constatazione che l'evoluzione e lo sviluppo dei traffici porta a ritenere non infrequenti anche cause che si assestano intorno a valori compresi tra i 2,5 e i 5 milioni di Euro. Il calcolo dei minimi e dei massimi per il nuovo scaglione è stato effettuato desumendo dalla

precedente tabella i criteri di sviluppo; in particolare, i minimi di detto scaglione sono calcolati riducendo del 50% i massimi del «vecchio» scaglione precedente (da 3 a 5 miliardi di lire) mentre i massimi sono calcolati aumentando gli onorari massimi del «vecchio» scaglione da lire 10.000.001 a lire 50.000.000 del 1.100%. Questa percentuale di incremento è conforme al criterio generale di ragionevolezza, in piena coerenza con le percentuali di incremento adottate nella tabella di cui al decreto ministeriale del 1994: infatti, fermo restando il criterio adottato per il calcolo dei minimi, nel calcolo degli onorari massimi degli scaglioni precedenti erano state utilizzate le seguenti percentuali di incremento: da 750 ml a 1 mld = 400%; da 1 mld a 3 mld = 700%; da 3 a 5 mld = 900%.

È stata inoltre introdotta la regola di chiusura che consente di calcolare gli onorari minimi e massimi per le cause di valore superiore ai 5 milioni di Euro.

Il criterio proposto come clausola generale di chiusura della tabella, relativamente al calcolo degli onorari minimi e massimi per cause oltre un certo valore, è quello di moltiplicare il valore della causa per taluni coefficienti coerentemente con quanto già previsto da decreto ministeriale del 1994.

L'utilizzo del metodo che consiste nel moltiplicare il valore della causa per determinati coefficienti è motivato dal fatto che ciò consente il pieno rispetto della formula usata dal decreto ministeriale del 1994 ai par. VI (lett. L) e IX (lett. O) della tabella A: *«Per le cause di valore superiore a cinque miliardi, gli onorari per le singole voci previsti per precedente scaglione (da 3 a 5 miliardi) sono aumentati nei minimi e nei massimi con criterio rigidamente proporzionale al valore della controversia e in relazione all'attività effettivamente prestata, ma non possono comunque superare il 3% del valore della controversia»*.

Si illustra di seguito la dimostrazione. Prendiamo a esempio una voce, la n. 41 (studio della controversia). Il modo più semplice di intendere il criterio dello sviluppo «rigidamente proporzionale» è il seguente:

posto che per le cause di valore pari a 5 miliardi, il minimo è di lire 4.220.000 e il mas-

simo è di lire 10.550.000, per le cause di valore superiore i minimi e i massimi vanno calcolati in modo appunto rigidamente proporzionale, e ciò comporta che occorre vedere «di quanto» aumenta il valore della causa rispetto alla cifra di 5 miliardi (che è l'ultima per la quale abbiamo minimi e massimi certi), e aumentare nella stessa percentuale i minimi e i massimi. Perciò, per una causa di 6 miliardi, cioè dal valore del 20% superiore a 5 miliardi, occorre aumentare i minimi e i massimi indicati (lire 4.220.000, lire 10.550.000) del 20%. Per una causa che vale 7 miliardi, cioè dal valore del 40% superiore a 5 miliardi, occorre aumentare del 40% anche i due onorari indicati.

Questa sequenza si traduce matematicamente come segue (in lire):

Per una causa di 6 miliardi, il minimo è così calcolato:

$$\begin{aligned} 5.000.000.000 : \text{£ } 4.220.000 &= 6.000.000.000 : X \\ X &= \text{£ } 4.220.000 * 6.000.000.000 / 5.000.000.000 \\ X &= \text{£ } 4.220.000 * 1,2 = \text{£ } 5.064.000 \end{aligned}$$

Dunque, come il valore della causa è aumentata del 20% (cioè di 1,2 volte), così anche il minimo è aumentato del 20% (cioè di 1,2 volte).

Per una causa di 7 miliardi di lire, il minimo è così calcolato:

$$\begin{aligned} 5.000.000.000 : \text{£ } 4.220.000 &= 7.000.000.000 : X \\ X &= 4.220.000 * 7.000.000.000 / 5.000.000.000 \\ X &= 4.220.000 * 1,4 = \text{£ } 5.908.000 \end{aligned}$$

Dunque, come il valore della causa è aumentata del 40% (cioè di 1,4 volte), così anche il minimo è aumentato del 40% (cioè di 1,4 volte).

Come si può vedere, resta sempre costante la prima parte della proporzione (5.000.000.000 / 4.220.000); è per questo che lo stesso valore può esprimersi attraverso un coefficiente determinato appunto dividendo l'onorario minimo per cinque miliardi, la cifra limite dell'ultimo scaglione previsto dal D.M. prima di formulare la regola di chiusura.

Con ciò si dimostra come il criterio dello sviluppo «rigidamente proporzionale» conduca all'elaborazione di coefficienti, i quali, moltiplicati per il valore della controversia, portano all'ottenimento dei minimi e massimi.

Nella proposta di nuove tariffe, il Consi-

glio nazionale forense ha proposto di seguire esattamente lo stesso metodo del precedente D.M., ma questa volta con la previsione esplicita dei coefficienti. Ovviamente cambia «il precedente scaglione» utilizzato per calcolare i coefficienti (non è più quello da lire 3.000.000.001 a 5.000.000.000, ma quello da Euro 2.582.300,01 a Euro 5.164.600,00).

Per le cause di valore indeterminabile, conformemente a quanto disposto nell'articolo (art. 6, comma 5), i minimi sono quelli dello scaglione da 25.900,01 a 51.700,00 Euro, mentre i massimi sono quelli dello scaglione da 51.700,01 a 103.300,00 Euro. Per le cause di valore indeterminabile e di particolare importanza, i massimi possono essere aumentati fino a quelli corrispondenti alle cause di valore fino a 516.500,00 Euro, coerentemente con quanto già disposto dal paragrafo VI della previgente tabella «Coefficienti di applicazione». Ovviamente l'aumento dei massimi applicabili andrà giustificato nel concreto in relazione all'oggetto della causa, alle questioni giuridiche trattate, alla rilevanza degli effetti e dei risultati di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, che possano derivare dalla sentenza.

Il titolo del paragrafo IV (già paragrafo V) relativo alle cause avanti alla Corte d'appello e alla Commissione tributaria regionale è stato modificato appunto con l'aggiunta della Commissione tributaria regionale, distinguendo così i due gradi del giudizio tributario.

Sono state modificate la voce 36 della tabella A del decreto ministeriale del 1994 (ora voce 37) specularmente a quanto operato per la voce 16 della tabella A del decreto ministeriale del 1994 (ora voce 17).

Per le cause avanti alla Corte di cassazione e alle altre magistrature superiori, ivi comprese quelle avanti al Tribunale comunitario di prima istanza e per le cause avanti la Corte costituzionale e avanti alla Corte europea per i diritti dell'uomo, nonché avanti alla Corte di giustizia della Comunità europea, alla fine dei relativi paragrafi in tabella è stata eliminata la frase «*Nelle cause di particolare importanza per l'oggetto e le questioni giuridiche trattate gli onorari possono essere rad-*

doppiati», in modo da rendere applicabili le regole generali di cui all'art. 5.

Per i procedimenti speciali, le procedure esecutive e i procedimenti tavolari, si richiama l'attenzione sulle modifiche alle voci 50, 52, 53, 54, 55 della tabella A onorari giudiziali (voci 49, 51, 52, 53, 54 vecchia numerazione della tabella A del decreto ministeriale del 1994), operate nella direzione di un chiaro obiettivo di semplificazione.

A proposito delle trasferte, è stato introdotto un riferimento generale al domicilio professionale, riferimento che appare più coerente con le attuali regole relative alla localizzazione dell'avvocato e all'iscrizione nell'albo, privilegiando il dato fattuale del luogo principale in cui si dispiega l'attività professionale.

Per le cause in materia di rapporti di lavoro, la precedente soglia di valore della causa (150mila lire) al di sotto della quale gli onorari sono dovuti in misura della metà, è stata elevata a Euro 500. È precisato espressamente che per l'assistenza a procedure conciliative presso l'ufficio del lavoro o uffici analoghi si applica la tariffa stragiudiziale (art. 12).

La revisione delle tariffe è stata poi l'occasione per procedere a una correzione degli onorari minimi e massimi elaborati secondo i criteri di cui al decreto ministeriale del 1994, relativamente ad alcune evidenti aporie proprie delle voci 4, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 33, 35, 37, 38 (numerazione della previgente Tariffa); per queste voci, infatti, la tabella prevedeva incongruamente che gli onorari minimi dello scaglione precedente fossero di importo superiore agli onorari minimi dello scaglione immediatamente successivo (di valore maggiore). Più in particolare, per le voci dalla 13 in poi, gli onorari minimi dello scaglione fino a 10 milioni di lire risultano maggiori dei minimi previsti nello scaglione successivo (da L. 10.000.001 a L. 50.000.000). Il calcolo dei minimi di quest'ultimo scaglione avveniva infatti riducendo del 50% i massimi dello scaglione precedente (fino a 10 milioni di lire), ma produceva per le voci indicate questa evidente distorsione.

Per correggere la distorsione, e prevedere, più ragionevolmente, onorari minimi

più alti in scaglioni di valore superiore, si è deciso di intervenire, di volta in volta, provvedendo ad aumentare i minimi del secondo scaglione al di sopra di quelli del primo. Per evitare aumenti troppo alti, la differenziazione è stata limitata all'unità minima considerata nelle tabelle degli onorari, e cioè la cinquina di Euro.

Così, ad esempio, la voce 15 della tabella A del decreto ministeriale del 1994 (ora voce 16) prevedeva per le cause di valore fino a £ 10.000.000, minimi di £ 40.000 (Euro 20,66), mentre per le cause di valore da £ 10.000.000 a £ 50.000.000, minimi di £ 32.000 (16,53 Euro) (si fa riferimento ovviamente a valori convertiti anche in euro, e in particolare alla pubblicazione speciale del Cnf «Le tariffe in euro», supplemento al n. 4 di *Attualità forensi*, nov.-dic. 2001). Ora, ferma restando l'esigenza di differenziare in aumento i minimi dello scaglione più alto rispetto ai minimi dello scaglione precedente, si è scelto di prendere come riferimento, per il calcolo dell'onorario minimo dello scaglione più alto, il minimo precedente (lire 40.000 = Euro 20,66), di rivalutarlo secondo l'indice ISTAT e arrotondarlo secondo i criteri generali, e di aumentarlo fino all'unità superiore utilizzata nella Tariffa relativamente agli onorari, cioè alla cinquina di Euro.

Va tuttavia precisato che nei casi in cui l'applicazione del criterio di arrotondamento alla cinquina di Euro avrebbe comportato un aumento del valore superiore al 30%, si è proceduto a ridurre i relativi importi, sia nei minimi che nei massimi, onde ricondurli a un valore tendenziale nell'ambito della rivalutazione di cui al 25%.

Si confrontino al riguardo le voci 4, 5, 7, 10, 14, 16, 18, 19, 24, 26, 28 della tabella A.

Per quanto concerne la tabella B, relativa ai diritti di avvocato, e fermo restando quanto precisato relativamente al criterio generale di arrotondamento dei valori espressi nella tabella dei diritti sopra meglio illustrati con riferimento ai criteri generali utilizzati nella novella della Tariffa, si osserva in via generale che tale tabella ha subito interventi meno profondi di quelli relativi alle tabelle degli onorari.

Si è proceduto all'eliminazione di alcu-

ne voci (nn. 33, 41, 46 della tabella B del decreto ministeriale 1994) superate da recenti innovazioni normative e amministrative; si è poi introdotta una voce nuova (la n. 8) che prevede il diritto dovuto in occasione del versamento del contributo unificato, e sono state apportate modifiche alle seguenti voci: alla M (già n. 10), è stato precisato come il diritto è dovuto per l'esame di ogni scritto difensivo della controparte; alla 25 (già n. 24), è stato precisato come il diritto per l'assistenza prestata per la conciliazione sia dovuto quando questa avviene in giudizio; alla 33 (già n. 32) è stata usata una formulazione testuale più ampia, in modo da ridurre le occasioni per esigere il diritto; alla 40 è stata aggiunta la parola «giudiziale» per precisare di quale nota spese si tratti; alla 51 (già n. 52) è stata aggiunta la parola «ogni» per maggiore chiarezza («per l'assistenza all'esecuzione per ogni consegna o rilascio»); alla voce 80 (già n. 83) è stato soppresso il riferimento alle copie realizzate in copisteria.

È stato in via generale applicato l'indice di rivalutazione monetaria ISTAT (25%).

Ai fini di razionalizzazione e semplificazione è stato ridefinito il contenuto delle voci nn. 57 e 60 della tabella B del decreto ministeriale del 1994 e trasfuso nella voce 55 della nuova tabella B.

È stato operato l'accorpamento dei primi tre scaglioni previsti dal decreto ministeriale del 1994 (fino a lire 250.000, da lire 250.000 a lire 500.000 e da lire 500.000 a lire 1.000.000) in un unico scaglione fino a Euro 600. È sembrato incongruo mantenere una suddivisione in scaglioni per importi così minimi, operando una ragionevole equiparazione del trattamento per tutte le cause del valore fino a 600 Euro.

Sono stati aggiunti, inoltre, due nuovi scaglioni di valore (da 1.549.400,01 a 2.582.300,00 Euro, e da 2.582.300,01 a 5.164.600,00 Euro), oltre il quale valore vi è lo scaglione di chiusura, nella constatazione che l'evoluzione e lo sviluppo dei traffici porta a ritenere non infrequenti anche cause che si assestano intorno a valori notevolmente più alti che in passato.

Si è precisato poi definitivamente che, ai fini della determinazione dei diritti, le cau-

se di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente Euro 25.900,00 ma non Euro 103.300,00, a seconda dell'entità dell'interesse dedotto in giudizio (art. 6, comma 5).

Capitolo II recante la Tariffa Penale.

La revisione della Tariffa penale muove dalla constatazione che il sistema di cui al decreto ministeriale del 1994 comporti, per l'avvocato che eserciti la professione nel settore penale, il pagamento di compensi mediamente assai inferiori rispetto ad attività analoghe (quanto a profusione di impegno e di tempo) eseguite dal collega che operi nel ramo civile. Basta confrontare alcune voci assimilabili - specie quelle relative agli scritti difensivi - per sincerarsene.

Peraltro, dopo più di un decennio di applicazione del nuovo processo penale e in ragione delle numerose novelle introdotte - la più significativa al riguardo è quella relativa alle investigazioni difensive - ma anche per i tempi e le modalità di procedimento e processo (nella Tariffa vigente non sussiste distinzione al riguardo) e per la scelta di riti alternativi e per l'uso ormai comune di più moderne attrezzature, nonché per l'importanza sempre maggiore che viene attribuita alla giustizia penale, è apparso necessario modificare sia le norme generali, sia la tabella.

Inoltre, le modifiche normative relative alla competenza impongono l'individuazione di nuove colonne, con graduazione dei compensi in relazione al giudice chiamato a trattare e a decidere: giudice di pace, giudice per le indagini preliminari e giudice per l'udienza preliminare (con riferimento a «incidenti probatori» e a «giudizi abbreviati», talvolta più importanti dei processi davanti al giudice monocratico o collegiale), Tribunale in composizione monocratica e magistrato di sorveglianza, Tribunale in composizione collegiale, Corte d'appello e Tribunale di sorveglianza, Corte d'assise d'appello, magistrature superiori.

D'altra parte, anche le voci della tabella dovrebbero variare in considerazione di diverse attività non indicate in quella precedente, specie a proposito di investigazioni di-

fensive, udienze e relative attività, redazioni di scritti difensivi.

Con riferimento alla previsione di voci nuove rispetto a quelle già contemplate nella tabella c) del decreto ministeriale del 1994, i nuovi onorari minimi e massimi sono stati elaborati dopo aver prudentemente preso in esame il tipo di attività prestata dal difensore, e facendo uso del generale criterio di ragionevolezza, avuto riguardo anche ai valori degli onorari previsti per altre voci della Tariffa.

Al riguardo va chiarito che le voci previste sono ovviamente cumulabili, specie quelle relative ad esame e studio, investigazioni difensive, udienze e scritti difensivi (cfr. nuovo comma 4, art. 1).

Per le udienze, è stato previsto un importo base per la semplice partecipazione (anche un mero rinvio); un'integrazione in caso di attività difensive, indicate in tabella a titolo esemplificativo; una integrazione in caso di discussione orale. Per le impugnazioni (appelli e ricorsi per cassazione) è sembrato ragionevole elevare gli importi, anche per renderli omogenei rispetto a quelli previsti nelle tabelle civili.

Per le attività relative agli «accertamenti tecnici non ripetibili» (art. 360 Codice di procedura penale), anche se le stesse si svolgono fuori udienza, è sembrata opportuna, stante la loro rilevanza, l'applicazione della voce 6.2 della tabella.

Per quanto riguarda gli importi da inserire nelle colonne, le voci preesistenti sono state rivalutate del 25%, conformemente all'indice ISTAT, e arrotondate per eccesso quanto ai minimi (da mantenere inderogabili) e per difetto quanto ai massimi, evitando i decimali.

In particolare:

– per i giudizi davanti al Giudice di Pace, viene prudentemente proposto il mantenimento degli importi della colonna già del «Pretore», con i detti opportuni arrotondamenti;

– per i giudizi davanti al Tribunale collegiale, è stato apportato un aumento pari al 25%, rispetto agli importi previsti nella tabella vigente per i processi innanzi il Tribunale.

Conseguentemente, rispetto a tale co-

lonna base, sulla scorta del decreto ministeriale del 1994:

– per i giudizi davanti al Tribunale Monocratico e al magistrato di sorveglianza, è stata approvata una diminuzione del 25% rispetto alla colonna del Tribunale collegiale;

– per i giudizi davanti alla Corte d'appello e al Tribunale di sorveglianza, è stato apportato un aumento del 25% rispetto alla colonna del Tribunale collegiale;

– per i giudizi davanti alla Corte di assise e di Assise d'appello, è stato apportato un aumento del 100%, rispetto alla colonna del Tribunale collegiale;

– per i giudizi davanti alla Corte di cassazione, è stato apportato un aumento del 150%, rispetto alla colonna del Tribunale collegiale;

– per i giudizi davanti al Gip o al Gup, si è preferito prevedere i minimi della colonna del Tribunale monocratico e i massimi della colonna del Tribunale collegiale, consentendo così di mediare volta per volta, secondo la competenza e la rilevanza dell'attività.

Relativamente agli arrotondamenti, eliminando del tutto i decimali, si sono applicati criteri omogenei rispetto alla Tariffa civile: per le voci 1 e 4 (nuova numerazione), «corrispondenza e sessioni» e «indennità» (assimilabili ai «diritti» della Tariffa civile), vengono proposti arrotondamenti all'unità di Euro; per le voci di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 (nuova numerazione), assimilabili agli «onorari» della Tariffa civile, vengono proposti arrotondamenti alla cinquina di Euro.

Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni tra valori di colonne successive ci si è discosti dal criterio sopradescritto nei seguenti casi:

– alla voce 1.1, l'onorario minimo dello scaglione relativo ai processi davanti al Tribunale monocratico è stato portato a 8 Euro, mentre attraverso i criteri di sviluppo matematici, e successivo arrotondamento all'unità, si perveniva a un risultato di 7 Euro;

– alla voce 4, l'onorario minimo dello scaglione relativo ai processi davanti al Tribunale monocratico è stato portato a 13 Euro, mentre attraverso i criteri di sviluppo matematici, e successivo arrotondamento all'unità, si perveniva a un risultato di 12 Euro;

– alla voce 4, l'onorario minimo dello scaglione relativo ai processi davanti alla Corte d'assise e Corte d'assise d'appello è stato portato a 35 Euro, mentre attraverso i criteri di sviluppo matematici, e successivo arrotondamento all'unità, si perveniva a un risultato di 32 Euro, importo identico all'onorario massimo dello scaglione precedente.

Anche nella Tariffa penale, come si dirà di seguito in commento alla Tariffa stragiudiziale, è stato ritenuto opportuno inserire titoli, descrittivi dei contenuti, per i vari articoli della normativa, ora più omogenea rispetto a quella civile.

È stato previsto l'adeguamento della tabella penale con riferimento alle prestazioni rese da società professionale (art. 3, comma 4).

Per omogeneità con la tabella civile è stata prevista anche per la tabella penale, la previsione, nella norma relativa alle trasferte, dell'indicazione del criterio del domicilio professionale, piuttosto che della residenza (art. 4).

È stata prevista infine la individuazione degli atti per i quali è possibile chiedere il rimborso delle spese (art. 6).

Capitolo III recante Tariffa per le prestazioni stragiudiziali.

La normativa relativa alla Tariffa stragiudiziale è stata oggetto di numerose integrazioni e modifiche, informate a un'esigenza di chiarezza e di intellegibilità del testo. Infatti, nell'impianto di cui al decreto ministeriale del 1994, molti elementi di rilievo per il calcolo delle tariffe erano inseriti in calce alle tabelle, piuttosto che collocati nell'articolato vero e proprio, con conseguente dispersione e difficoltà di lettura. Ulteriore innovazione volta a ottenere una maggiore chiarezza del testo è stata quella di provvedere a una intitolazione dei vari articoli, diversamente da quanto previsto nel D.M. previgente, dove i titoli descrittivi dei contenuti dei vari articoli erano presenti solo nell'articolato normativo relativo alla Tariffa giudiziale civile, tributaria e amministrativa (e non anche, appunto, in quella stragiudiziale e in quella penale).

È stata operata una ridefinizione dei primi due scaglioni. Invero, i primi due scaglioni

di valore sviluppati dal decreto ministeriale del 1994 erano quelli delle pratiche fino a lire 500.000 e quelli delle pratiche da lire 500.001 a lire 3.000.000. I nuovi scaglioni sono invece quelli delle pratiche fino a Euro 600,00 e da Euro 600,01 fino a Euro 1.600,00. Gli onorari minimi e massimi sono stati quindi ricalcolati secondo il criterio qui indicato, apparso conforme al generale principio di ragionevolezza seguito nella redazione della nuova Tariffa. Per lo scaglione da Euro 600,01 a Euro 1.600,00 i massimi restano invariati rispetto a quelli dello scaglione da lire 500.000 a lire 3.000.000, mentre i minimi sono quelli dello scaglione precedente (da lire 500.000 a lire 3.000.000) aumentati del 50%. Gli arrotondamenti alla cinquina di Euro sono applicati dopo tali calcoli.

Per lo scaglione delle pratiche di valore fino a Euro 600,00 i minimi sono quelli del previgente scaglione di valore delle pratiche fino a lire 500.000 mentre i massimi sono quelli del medesimo scaglione precedente (fino a lire 500.000) aumentati della differenza tra i minimi del nuovo scaglione da Euro 600 a Euro 1.600 e quelli del vecchio scaglione da lire 500.000 a lire 3.000.000. Gli arrotondamenti alla cinquina di Euro sono applicati dopo tali calcoli.

Ulteriore accorpamento è stato operato definendo un nuovo scaglione di valore della pratica da Euro 258.300,01 a Euro 516.500,00 (in precedenza erano previsti due scaglioni: da lire 500 milioni a lire 750 milioni, e da lire 750 milioni a 1 miliardo). Gli onorari minimi del nuovo scaglione sono quelli previsti per il precedente scaglione da lire 500 milioni a lire 750 milioni, mentre i massimi sono quelli di cui al precedente scaglione da lire 750 milioni a 1 miliardo.

È stata prevista inoltre l'aggiunta di tre nuovi scaglioni in considerazione del notevole aumento del valore delle pratiche che lo sviluppo dei traffici e delle transazioni spesso comporta. I nuovi scaglioni vanno da Euro 516.500,01 a Euro 1.549.400,00, da Euro 1.549.400,01 a Euro 2.582.300,00, da Euro 2.582.300,01 a Euro 5.164.600,00.

Gli onorari minimi e massimi dei nuovi scaglioni sono stati calcolati partendo da cri-

teri di sviluppo già contenuti nella previgente tabella.

I minimi di questi tre scaglioni sono calcolati riducendo del 50% i massimi dello scaglione precedente, mentre i massimi sono calcolati moltiplicando l'onorario massimo dell'ultima colonna sviluppata nel decreto ministeriale del 1994 per percentuali progressive. Il decreto ministeriale previgente stabiliva infatti per lo scaglione da 750 milioni a 1 miliardo di lire (ultimo scaglione per il quale il D.M. prevedeva uno sviluppo) una percentuale di incremento pari al 100% degli onorari massimi dell'ultima colonna (ultima colonna fissata dalla norma). In base a ciò, nel calcolo dei massimi dei tre nuovi scaglioni si sono utilizzate le seguenti percentuali: 125% per lo scaglione da 516.500,01 a 1.549.400,00 di Euro; 150% per lo scaglione da 1.549.400,01 a 2.582.300,00 di Euro; 175% per lo scaglione da 2.582.300,01 a 5.164.600,00 di Euro.

Per le finalità di razionalizzazione e semplificazione che hanno ispirato la redazione della nuova Tariffa, all'art. 1, comma 1, si è precisato che i compensi per le prestazioni di consulenza (voce n. 1) e di assistenza (voce n. 2) sono tra loro cumulabili, mentre i compensi per le prestazioni di assistenza (voce n. 2) non sono cumulabili con quelli previsti ai punti 4 (assistenza in procedure concorsuali...) e 6 (gestioni amministrative...), come già prevedeva la previgente tariffa.

Nella voce 1A relativa alle consultazioni orali che esauriscono la pratica, è stato inserito il riferimento alle consultazioni telematiche. L'onorario massimo previsto (150 Euro) risulta dal raddoppio del massimo previsto in precedenza, arrotondato non secondo le regole generali (cioè per difetto), bensì in eccesso. L'aumento si giustifica in relazione alla previsione di scaglioni più numerosi, con la conseguenza che tale massimo va prudentemente applicato anche a pratiche di valore molto ingente, per le quali appare irragionevole, pur trattandosi di consultazioni orali o telematiche, prevedere cifre irrisorie.

Per le voci 1Ba, 1Bb, 2c, 2e, si è provveduto all'adeguamento dei valori con la percentuale ISTAT del 25%.

Inoltre, gli onorari previsti per le pratiche di valore indeterminabile sono stati ade-

guati aumentando il riferimento ai minimi, e lasciando invariato il criterio per l'individuazione dei massimi (i minimi sono quelli dello scaglione da 25.900,01 a 51.700,00 Euro, mentre i massimi, che restano invariati rispetto alla tabella previgente, sono quelli dello scaglione da 51.700,01 a 103.300,00 Euro).

La regola di chiusura consente di calcolare gli onorari minimi e massimi per le pratiche di valore superiore a 5.164.600,00 Euro. Per tali pratiche sono stati calcolati coefficienti massimi e minimi dividendo i minimi e i massimi dell'ultimo scaglione sviluppato nella previgente tabella (da 5 a 10 miliardi di lire) per il valore massimo dello scaglione (Euro 5.164.600,00), con la stessa logica derivata dalla precedente tabella e sopra meglio illustrata. Resta valido il limite massimo per cui in ogni caso l'onorario non può superare complessivamente il 3% del valore della pratica (art. 11).

Si tenga presente che in questo caso la formula usata dal decreto ministeriale del 1994 era poco chiara, giacché ometteva il riferimento allo «scaglione precedente», e si riferiva impropriamente alle controversie piuttosto che alle pratiche. La formula risultava espressa nei seguenti termini (cfr. Norme comuni ai nn. 1Ba, 1Bb, 2c, 2e): *«Per le cause di valore superiore a un miliardo, gli onorari per le singole voci sono aumentati nei minimi e nei massimi con criterio rigidamente proporzionale al valore della controversia, ma non possono comunque superare il 3% del valore della controversia».*

Le voci 2a (diritto fisso di posizione ad archivio) e 2b (lettere, telegrammi, comunicazioni telefoniche e telematiche) sono state meramente adeguate all'incremento ISTAT, così come la voce 2d (conferenze di trattazione), dove è stato altresì inserito il riferimento alle conferenze di trattazione svolte in forma anche telematica.

Nessuna modifica è stata apportata alla voce 2f, relativa alla redazione di contratti, statuti etc.

Nella voce n. 3 (assistenza ad adunanze, assemblee eccetera) il minimo è stato meramente adeguato all'incremento di cui all'indice ISTAT, mentre il massimo è stato aumentato del 50%. Anche qui vale la considerazio-

ne già espressa: tali nuovi massimi «coprono» anche scaglioni di valore molto più alti che in passato, e pertanto tale massimo va prudentemente applicato anche a cause di valore molto ingente, per le quali appare irragionevole prevedere cifre irrisorie.

Nella voce n. 4, fermo restando il minimo, è stata applicata la rivalutazione all'indice ISTAT al massimo previsto nella previgente tabella.

Nella voce n. 6, sono stati modificati gli scaglioni di valore sui quali applicare le percentuali previste dal decreto ministeriale ai fini del calcolo degli onorari; conseguentemente, in deroga all'indice ISTAT, è stato aumentato anche l'onorario minimo.

Infine, la norma relativa alle indennità di trasferta (art. 8) è stata precisata con un riferimento al trasferimento fuori dal proprio domicilio professionale, e con altri adeguamenti di minore rilievo quali la previsione dei criteri per il rimborso delle spese sostenute per spostamenti su veicolo proprio etc.

CAPITOLO I

TARIFFA DEGLI ONORARI, DEI DIRITTI E DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AGLI AVVOCATI PER LE PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA

Art. 1 - *Diritto dell'avvocato* - 1. Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari ed i diritti indicati nelle allegate tabelle A e B.

Art. 2 - *Obbligo del cliente* - 1. Gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all'avvocato dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.

Art. 3 - *Giudizi non compiuti* - 1. Nei giudizi iniziati ma non compiuti, il cliente deve all'avvocato gli onorari e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale.

Art. 4 - *Inderogabilità della tariffa. Condizioni e limiti* - 1. Gli onorari minimi ed i diritti stabiliti per le prestazioni dell'avvocato sono inderogabili.

2. Soltanto qualora fra le prestazioni dell'avvocato e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono essere superati i massimi indicati nelle tabelle, anche oltre il raddoppio previsto dal secondo comma del successivo art. 5, ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purché la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine.

Art. 5 - *Criteri generali per la liquidazione* - 1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice.

2. Nelle cause di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti.

3. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti, nonché dell'urgenza richiesta per il compimento di singole attività e, nelle cause di straordinaria importanza, la liquidazione può arrivare fino al quadruplo dei massimi stabiliti, previo parere del Consiglio dell'Ordine.

4. Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l'onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto.

5. Nella ipotesi in cui, pur nella identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto o di diritto rispetto all'oggetto della causa, l'avvocato ha diritto al compenso secondo tariffa, ridotto del 30 per cento.

6. La liquidazione dell'onorario prevista dall'art. 91 del codice di procedura civile deve essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva.

7. Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del giudice di pace e nelle cause accessorie o di garanzia sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo II della

tabella A, avuto riguardo al valore della controversia. Nelle cause di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 7, 2° comma, codice di procedura civile, eccedenti il valore di € 2.600,00 sono ugualmente dovuti gli onorari di cui al paragrafo II.

Art. 6 - Determinazione del valore della controversia - 1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

2. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.

3. Nelle cause avanti gli organi di giustizia amministrativa, il valore è determinato secondo i criteri indicati dal comma 1 di questo articolo, quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione; ove ciò non sia possibile, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente va tenuto conto dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza. Per i ricorsi straordinari e gerarchici sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo III della tabella A in quanto analogicamente applicabili.

4. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti.

5. Per le cause di valore indeterminabile, gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore da € 25.900,01 a € 51.700,00, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore da € 51.700,01 a € 103.300,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia; qualora le cau-

se siano di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche di carattere non patrimoniale, gli onorari possono essere liquidati fino al limite massimo previsto per le cause di valore fino a € 516.500,00.

6. Agli effetti della determinazione del diritto, le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente € 25.900,00 ma non € 103.300,00 a seconda dell'entità dell'interesse dedotto in giudizio.

Art. 7 - Pluralità di difensori e società professionali - 1. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato.

2. Se l'incarico professionale è conferito ad una società tra avvocati, si applica il compenso spettante ad un solo professionista anche se la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

Art. 8 - Praticanti avvocati autorizzati al patrocinio - 1. Ai praticanti avvocati autorizzati al patrocinio deve essere liquidata la metà degli onorari e dei diritti spettanti all'avvocato.

Art. 9 - Procedimenti davanti ad organi speciali - 1. Nei procedimenti davanti ad organi speciali sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale.

Art. 10 - Procedimenti arbitrali rituali - 1. Per i procedimenti davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari e speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.

Art. 11 - Procedimenti speciali - 1. Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.

2. Nel caso che nei procedimenti indicati al precedente comma sorgano contestazioni il cui esame è devoluto al giudice in sede di cognizione, sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi I, II, IV della tabella A.

3. Per i procedimenti previsti dal libro IV, titolo I, capo III, sez. I, c.p.c., per quelli previsti dall'art. 669-quaterdecies c.p.c. e per quelli di cui all'art. 2409 c.c., sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi I, II, e IV della tabella A, in quanto applicabili.

Art. 12 - *Cause in materia di rapporti di lavoro* - 1. Per le controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera € 500,00 gli onorari sono ridotti alla metà. Per l'assistenza in procedure conciliative, l'o-

norario dell'avvocato sarà liquidato in base alla tariffa stragiudiziale.

Art. 13 - *Cause di valore superiori ai € 5.164.600,00* - 1. Per le cause di valore superiore a € 5.164.600,00 gli onorari minimi e massimi sono determinati moltiplicando il valore della causa per i coefficienti precisati nella tabella A. Gli onorari non possono comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia.

Art. 14 - *Rimborso spese generali* - 1. All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibile dal soccombente.

TABELLA A – ONORARI GIUDIZIALI

I – CAUSE AVANTI AI GIUDICI DI PACE

	1) Per l'intero giudizio	
	minimo	massimo
Fino a € 600,00	55	190

	2) Studio della controversia		3) Consultazioni con il cliente		4) Ispezione dei luoghi della controversia – Ricerca dei documenti	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
Da € 600,01 a € 1.600,00	55	145	30	70	20	35
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	75	165	40	80	25	40

	5) Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta		6) Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii		7) Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio)	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
Da € 600,01 a € 1.600,00	45	115	20	25	35	115
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	60	130	25	30	60	130

	8) Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria		9) Redazione delle difese (comparsa conclusionali e repliche)		10) Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
Da € 600,01 a € 1.600,00	30	60	150	280	45	145
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	50	80	155	325	75	170

	11) Opera prestata per la conciliazione ove avvenga in sede giudiziale	
	minimo	massimo
Da € 600,01 a € 1.600,00	40	115
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	60	130

• In materia civile, amministrativa e tributaria •

II – CAUSE AVANTI AL TRIBUNALE, AGLI ORGANI EQUIPARATI E AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

	12) Studio della controversia		13) Consultazioni con il cliente		14) Ispezione dei luoghi della controversia – Ricerca dei documenti	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
Fino a € 5.200,00	80	205	40	105	30	50
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	105	415	55	210	35	105
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	210	835	110	420	55	215
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	420	1.255	215	630	110	325
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	630	1.675	320	840	165	430
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	840	2.515	425	1.260	220	650
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	1.260	3.355	635	1.680	330	865
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	1.680	4.195	845	2.100	435	1.080
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	2.100	5.035	1.055	2.525	545	1.300
Oltre € 5.164.600,00	coeff. min	coeff. max	coeff. min	coeff. max	coeff. min	coeff. max
	0,000407	0,000975	0,000204	0,000489	0,000106	0,000252
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
Di valore indeterminabile	210	1.255	110	630	55	325
Di particolare importanza e indeterminabile	210	2.515	110	1.260	55	650

• Le nuove tariffe forensi •

	15) Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta		16) Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii		17) Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio), compreso l'interrogatorio libero	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
Fino a € 5.200,00	70	165	25	40	55	165
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	85	330	30	80	85	330
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	170	665	40	165	170	665
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	335	995	85	245	335	995
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	500	1.330	125	330	500	1.330
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	670	1.995	170	495	670	1.995
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	1.000	2.665	250	660	1.000	2.665
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	1.335	3.330	335	825	1.335	3.330
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	1.670	3.995	415	990	1.670	3.995
Oltre € 5.164.600,00	coeff. min	coeff. max	coeff. min	coeff. max	coeff. min	coeff. max
	0,000323	0,000774	0,000080	0,000192	0,000323	0,000774
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
Di valore indeterminabile	170	995	45	245	170	995
Di particolare importanza e indeterminabile	170	1.995	45	495	170	1.995

• In materia civile, amministrativa e tributaria •

	18) Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria		19) Redazione delle difese (comparse conclusionali e repliche)		20) Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
Fino a € 5.200,00	55	95	205	405	70	210
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	60	190	210	810	110	425
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	100	385	410	1.625	215	855
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	195	580	815	2.440	430	1.285
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	295	770	1.225	3.250	645	1.710
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	390	1.160	1.630	4.880	860	2.570
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	585	1.545	2.445	6.505	1.290	3.425
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	775	1.935	3.255	8.130	1.715	4.285
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	970	2.320	4.070	9.760	2.145	5.140
Oltre € 5.164.600,00	coeff. min	coeff. max	coeff. min	coeff. max	coeff. min	coeff. max
	0,000188	0,000449	0,000788	0,001890	0,000415	0,000995
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
Di valore indeterminabile	100	580	410	2.440	215	1.285
Di particolare importanza e indeterminabile	100	1.160	410	4.880	215	2.570

• Le nuove tariffe forensi •

	21) Opera prevista per la conciliazione ove avvenga in sede giudiziale	
	minimo	massimo
Fino a € 5.200,00	55	165
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	85	330
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	170	665
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	335	995
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	500	1.330
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	670	1.995
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	1.000	2.665
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	1.335	3.330
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	1.670	3.995
Oltre € 5.164.600,00	coeff. min	coeff. max
	0,000323	0,000774
	minimo	massimo
Di valore indeterminabile	170	995
Di particolare importanza e indeterminabile	170	1.995

• In materia civile, amministrativa e tributaria •

III – CAUSE AVANTI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI PRIMO GRADO

	22) Studio della controversia		23) Consultazioni con il cliente		24) Ricerca dei documenti	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
Fino a € 5.200,00	80	260	40	130	30	65
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	135	520	70	260	35	135
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	265	1.045	135	520	70	270
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	525	1.565	265	785	140	405
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	785	2.090	395	1.045	205	540
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	1.050	3.135	525	1.570	275	810
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	1.570	4.180	790	2.095	410	1.080
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	2.095	5.225	1.050	2.620	545	1.355
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	2.615	6.275	1.315	3.145	680	1.625
Oltre € 5.164.600,00	coeff. min	coeff. max	coeff. min	coeff. max	coeff. min	coeff. max
	0,000506	0,001215	0,000255	0,000609	0,000132	0,000315
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
Di valore indeterminabile	265	1.565	135	785	70	405
Di particolare importanza e indeterminabile	265	3.135	135	1.570	70	810

• Le nuove tariffe forensi •

	25) Redazione del ricorso introduttivo o della memoria di costituzione		26) Istanza di sospensione		27) Redazione motivi aggiuntivi	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
Fino a € 5.200,00	105	355	30	65	105	355
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	180	710	35	135	180	710
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	360	1.420	70	270	360	1.420
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	715	2.130	140	405	715	2.130
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	1.070	2.840	205	540	1.070	2.840
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	1.425	4.260	275	810	1.425	4.260
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	2.135	5.680	410	1.080	2.135	5.680
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	2.845	7.100	545	1.355	2.845	7.100
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	3.555	8.520	680	1.625	3.555	8.520
Oltre € 5.164.600,00	coeff. min	coeff. max	coeff. min	coeff. max	coeff. min	coeff. max
	0,000688	0,001650	0,000132	0,000315	0,000688	0,001650
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
Di valore indeterminabile	360	2.130	70	405	360	2.130
Di particolare importanza e indeterminabile	360	4.260	70	810	360	4.260

• In materia civile, amministrativa e tributaria •

	28) Atto di intervento		29) Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio), compreso l'interrogatorio libero		30) Memorie difensive per ognuna	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
Fino a € 5.200,00	30	65	55	165	210	560
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	35	135	85	330	285	1.125
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	70	270	170	665	565	2.255
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	140	405	335	995	1.130	3.385
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	205	540	500	1.330	1.695	4.515
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	275	810	670	1.995	2.260	6.775
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	410	1.080	1.000	2.665	3.390	9.035
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	545	1.355	1.335	3.330	4.520	11.295
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	680	1.625	1.670	3.995	5.650	13.555
Oltre € 5.164.600,00	coeff. min	coeff. max	coeff. min	coeff. max	coeff. min	coeff. max
	0,000132	0,000315	0,000323	0,000774	0,001094	0,002625
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
Di valore indeterminabile	70	405	170	995	565	3.385
Di particolare importanza e indeterminabile	70	810	170	1.995	565	6.775

• Le nuove tariffe forensi •

	31) Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	
	minimo	massimo
Fino a € 5.200,00	70	290
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	150	585
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	295	1.170
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	590	1.760
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	885	2.345
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	1.175	3.520
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	1.765	4.695
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	2.350	5.870
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	2.940	7.045
Oltre € 5.164.600,00	coeff. min	coeff. max
	0,000569	0,001364
	minimo	massimo
Di valore indeterminabile	295	1.760
Di particolare importanza e indeterminabile	295	3.520

• In materia civile, amministrativa e tributaria •

IV – CAUSE AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO E ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

	32) Studio della controversia		33) Consultazioni con il cliente		34) Ispezione dei luoghi della controversia – Ricerca dei documenti	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
Fino a € 5.200,00	125	260	65	130	55	70
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	135	520	70	260	60	140
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	265	1.045	135	520	75	280
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	525	1.565	265	785	145	420
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	785	2.090	395	1.045	215	560
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	1.050	3.135	525	1.570	285	840
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	1.570	4.180	790	2.095	425	1.125
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	2.095	5.225	1.050	2.620	565	1.405
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	2.615	6.275	1.315	3.145	705	1.685
Oltre € 5.164.600,00	coeff. min	coeff. max	coeff. min	coeff. max	coeff. min	coeff. max
	0,000506	0,001215	0,000255	0,000609	0,000137	0,000326
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
Di valore indeterminabile	265	1.565	135	785	75	420
Di particolare importanza e indeterminabile	265	3.135	135	1.570	75	840

• Le nuove tariffe forensi •

	35) Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta		36) Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii		37) Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio), compreso l'interrogatorio libero	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
Fino a € 5.200,00	110	235	40	55	85	230
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	120	475	45	115	120	460
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	240	950	60	235	235	925
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	480	1.425	120	355	465	1.390
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	715	1.900	180	475	700	1.855
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	955	2.850	240	710	930	2.785
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	1.430	3.800	360	950	1.395	3.715
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	1.905	4.750	480	1.185	1.860	4.645
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	2.380	5.700	595	1.425	2.325	5.575
Oltre € 5.164.600,00	coeff. min	coeff. max	coeff. min	coeff. max	coeff. min	coeff. max
	0,000461	0,001104	0,000115	0,000276	0,000450	0,001079
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
Di valore indeterminabile	240	1.425	60	355	235	1.390
Di particolare importanza e indeterminabile	240	2.850	60	710	235	2.785

• In materia civile, amministrativa e tributaria •

	38) Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria		39) Redazione delle difese (comparse conclusionali e repliche)		40) Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
Fino a € 5.200,00	80	125	295	560	105	290
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	85	255	300	1.125	150	585
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	130	515	565	2.255	295	1.170
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	260	770	1.130	3.385	590	1.760
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	390	1.030	1.695	4.515	885	2.345
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	520	1.545	2.260	6.775	1.175	3.520
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	775	2.065	3.390	9.035	1.765	4.695
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	1.035	2.580	4.520	11.295	2.350	5.870
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	1.295	3.095	5.650	13.555	2.940	7.045
Oltre € 5.164.600,00	coeff. min	coeff. max	coeff. min	coeff. max	coeff. min	coeff. max
	0,000251	0,000599	0,001094	0,002625	0,000569	0,001364
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
Di valore indeterminabile	130	770	565	3.385	295	1.760
Di particolare importanza e indeterminabile	130	1.545	565	6.775	295	3.520

• Le nuove tariffe forensi •

	41) Opera prestata per la conciliazione ove avvenga in sede giudiziale	
	minimo	massimo
Fino a € 5.200,00	85	230
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	120	460
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	235	925
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	465	1.390
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	700	1.855
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	930	2.785
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	1.395	3.715
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	1.860	4.645
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	2.325	5.575
Oltre € 5.164.600,00	coeff. min	coeff. max
	0,000450	0,001079
	minimo	massimo
Di valore indeterminabile	235	1.390
Di particolare importanza e indeterminabile	235	2.785

• In materia civile, amministrativa e tributaria •

V – CAUSE AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALTRE MAGISTRATURE SUPERIORI IVI COMPRESSE QUELLE AVANTI AL TRIBUNALE COMUNITARIO DI PRIMA ISTANZA

	42) Studio della controversia		43) Consultazioni con il cliente		44) Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
Fino a € 600,00	65	165	35	85	65	165
Da € 600,01 a € 1.600,00	120	250	65	125	120	250
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	140	295	75	145	140	295
Da € 2.600,01 a € 5.200,00	160	335	85	170	160	335
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	240	675	125	340	240	675
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	360	1.355	185	680	360	1.355
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	680	2.035	345	1.020	680	2.035
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	1.020	2.715	515	1.360	1.020	2.715
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	1.360	4.070	685	2.045	1.360	4.070
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	2.040	5.430	1.025	2.725	2.040	5.430
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	2.720	6.790	1.365	3.405	2.720	6.790
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	3.400	8.145	1.705	4.090	3.400	8.145
Oltre € 5.164.600,00	coeff. min	coeff. max	coeff. min	coeff. max	coeff. min	coeff. max
	0,000658	0,001577	0,000330	0,000792	0,000658	0,001577
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
Di valore indeterminabile	360	2.035	185	1.020	360	2.035
Di particolare importanza e indeterminabile	360	4.070	185	2.045	360	4.070

• *Le nuove tariffe forensi* •

	45) Discussione	
	minimo	massimo
Fino a € 600,00	65	165
Da € 600,01 a € 1.600,00	120	250
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	140	295
Da € 2.600,01 a € 5.200,00	160	335
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	240	675
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	360	1.355
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	680	2.035
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	1.020	2.715
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	1.360	4.070
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	2.040	5.430
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	2.720	6.790
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	3.400	8.145
Oltre € 5.164.600,00	coeff. min	coeff. max
	0,000658	0,001577
	minimo	massimo
Di valore indeterminabile	360	2.035
Di particolare importanza e indeterminabile	360	4.070

• In materia civile, amministrativa e tributaria •

VI – CAUSE AVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE E AVANTI ALLA CORTE EUROPEA PER I DIRITTI DELL'UOMO, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA CEE

	46) Studio della controversia		47) Consultazioni con il cliente		48) Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
Fino a € 600,00	100	335	50	165	100	335
Da € 600,01 a € 1.600,00	185	505	95	250	185	505
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	215	590	110	295	215	590
Da € 2.600,01 a € 5.200,00	245	675	125	335	245	675
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	365	1.355	185	675	365	1.355
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	550	2.710	275	1.355	550	2.710
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	1.360	4.065	680	2.035	1.360	4.065
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	2.035	5.420	1.020	2.715	2.035	5.420
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	2.715	8.130	1.360	4.070	2.715	8.130
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	4.070	10.845	2.040	5.430	4.070	10.845
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	5.425	13.555	2.720	6.790	5.425	13.555
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	6.780	16.265	3.400	8.145	6.780	16.265
Oltre € 5.164.600,00	coeff. min	coeff. max	coeff. min	coeff. max	coeff. min	coeff. max
	0,001313	0,003149	0,000658	0,001577	0,001313	0,003149
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
Di valore indeterminabile	550	4.065	275	2.035	550	4.065
Di particolare importanza e indeterminabile	550	8.130	275	4.070	550	8.130

• Le nuove tariffe forensi •

	49) Discussione	
	minimo	massimo
Fino a € 600,00	100	335
Da € 600,01 a € 1.600,00	185	505
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	215	590
Da € 2.600,01 a € 5.200,00	245	675
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	365	1.355
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	550	2.710
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	1.360	4.065
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	2.035	5.420
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	2.715	8.130
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	4.070	10.845
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	5.425	13.555
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	6.780	16.265
Oltre € 5.164.600,00	coeff. min	coeff. max
	0,001313	0,003149
	minimo	massimo
Di valore indeterminabile	550	4.065
Di particolare importanza e indeterminabile	550	8.130

• In materia civile, amministrativa e tributaria •

VII – PROCEDIMENTI SPECIALI, PROCEDURE ESECUTIVE E PROCEDIMENTI TAVOLARI

	50) Procedimenti speciali e concorsuali per tutta l'opera prestata:				51) Procedimenti di ingiunzione	
	a) Tribunale		b) Corte d'Appello			
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
Fino a € 600,00	45	140	55	180	15	70
Da € 600,01 a € 1.600,00	85	215	105	270	25	110
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	100	250	120	315	30	125
Da € 2.600,01 a € 5.200,00	110	285	140	360	35	145
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	165	575	205	720	50	295
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	250	1.150	310	1.440	75	590
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	580	1.725	725	2.160	300	890
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	865	2.300	1.085	2.880	450	1.185
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	1.155	3.455	1.445	4.320	595	1.780
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	1.730	4.605	2.165	5.760	895	2.375
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	2.305	5.755	2.885	7.200	1.190	2.965
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	2.880	6.910	3.605	8.645	1.485	3.560
Oltre € 5.164.600,00	coeff. min	coeff. max	coeff. min	coeff. max	coeff. min	coeff. max
	0,000558	0,001338	0,000698	0,001674	0,000288	0,000689
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
Di valore indeterminabile	250	1.725	310	2.160	75	890
Di particolare importanza e indeterminabile	250	3.455	310	4.320	75	1.780

• Le nuove tariffe forensi •

	52) Redazione del pre-cetto	53) Iscrizione d'ipoteca giudiziale	54) Procedure esecutive immobiliari	
			minimo	massimo
Fino a € 600,00	13	23	45	140
Da € 600,01 a € 1.600,00	23	43	85	215
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	28	50	100	250
Da € 2.600,01 a € 5.200,00	30	55	110	285
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	45	83	165	575
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	68	125	250	1.150
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	145	290	580	1.725
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	218	433	865	2.300
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	290	578	1.155	3.455
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	435	865	1.730	4.605
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	580	1.153	2.305	5.755
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	725	1.440	2.880	6.910
Oltre € 5.164.600,00			coeff. min	coeff. max
			0,000558	0,001338
			minimo	massimo
Di valore indeterminabile			250	1.725
Di particolare importanza e indeterminabile			250	3.455

• In materia civile, amministrativa e tributaria •

	55) Procedure esecutive mobiliari, procedure per affari tavolati (III Capo del d.l. 23 marzo 1929, n. 499) e quelle di cui al d.l. 15 marzo 1927, n. 436 (compravendita autoveicoli)		56) Procedure esecutive presso terzi o per consegna o rilascio	
	minimo	massimo	minimo	massimo
Fino a € 600,00	25	70	40	85
Da € 600,01 a € 1.600,00	45	105	70	130
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	55	125	80	150
Da € 2.600,01 a € 5.200,00	60	140	95	170
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	90	285	140	345
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	135	575	205	695
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	290	865	350	1.045
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	435	1.155	525	1.390
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	580	1.735	700	2.090
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	870	2.310	1.050	2.785
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	1.160	2.890	1.395	3.485
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	1.450	3.470	1.745	4.180
Oltre € 5.164.600,00	coeff. min	coeff. max	coeff. min	coeff. max
	0,000281	0,000672	0,000338	0,000809
	minimo	massimo	minimo	massimo
Di valore indeterminabile	135	865	205	1.045
Di particolare importanza e indeterminabile	135	1.735	205	2.090

VIII - TRASFERTE

57) Per il trasferimento fuori dal proprio domicilio sono dovute le spese e l'indennità così come previste nella tabella degli onorari stragiudiziali

TABELLA B – DIRITTI DI AVVOCATO

I – PROCESSO DI COGNIZIONE E PROCEDIMENTI SPECIALI E CAMERALI DAVANTI AI GIUDICI ORDINARI, AI GIUDICI AMMINISTRATIVI, TRIBUTARI E SPECIALI, AGLI ARBITRI D'AUTORITÀ, COMMISSIONI E COLLEGI CON FUNZIONI GIURISDIZIONALI

	1) Posizione e archivio, oltre al rimborso delle spese		2) Per la disamina		3) Per la domanda introduttiva del giudizio, per la comparsa di risposta e per l'intervento	
Fino a € 600,00	23		6		23	
Da € 600,01 a € 1.600,00	39		10		39	
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	45		11		45	
Da € 2.600,01 a € 5.200,00	52		13		52	
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	65		16		65	
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	77		19		77	
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	103		26		103	
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	129		32		129	
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	142		35		142	
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	168		42		168	
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	194		48		194	
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	207		52		207	
Oltre € 5.164.600,00	220		55		220	
Valore indeterminabile	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
	77	103	19	26	77	103

• In materia civile, amministrativa e tributaria •

	4) Per la rinnovazione o riassunzione della domanda		5) Per la chiamata di un terzo in causa		6) Per l'autentica di ogni firma	
Fino a € 600,00	6		6		6	
Da € 600,01 a € 1.600,00	10		10		10	
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	11		11		11	
Da € 2.600,01 a € 5.200,00	13		13		13	
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	16		16		16	
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	19		19		19	
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	26		26		26	
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	32		32		32	
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	35		35		35	
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	42		42		42	
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	48		48		48	
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	52		52		52	
Oltre € 5.164.600,00	55		55		55	
Valore indeterminabile	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
	19	26	19	26	19	26

• Le nuove tariffe forensi •

	7) Per esame della procura notarile		8) Per il versamento del contributo unificato		9) Per l'iscrizione della causa a ruolo	
Fino a € 600,00	6		6		6	
Da € 600,01 a € 1.600,00	10		10		10	
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	11		11		11	
Da € 2.600,01 a € 5.200,00	13		13		13	
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	16		16		16	
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	19		19		19	
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	26		26		26	
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	32		32		32	
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	35		35		35	
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	42		42		42	
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	48		48		48	
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	52		52		52	
Oltre € 5.164.600,00	55		55		55	
Valore indeterminabile	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
	19	26	19	26	19	26

• In materia civile, amministrativa e tributaria •

	10) Per la costituzione in giudizio		11) Per l'esame degli scritti difensivi della controparte anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza ed ordinanza per ognuno		12) Per l'esame della documentazione prodotta da controparte anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza o ordinanza	
Fino a € 600,00	6		11		11	
Da € 600,01 a € 1.600,00	10		19		19	
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	11		23		23	
Da € 2.600,01 a € 5.200,00	13		26		26	
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	16		32		32	
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	19		39		39	
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	26		52		52	
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	32		65		65	
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	35		71		71	
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	42		84		84	
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	48		97		97	
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	52		103		103	
Oltre € 5.164.600,00	55		110		110	
Valore indeterminabile	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
	19	26	39	52	39	52

• Le nuove tariffe forensi •

	13) Per ogni scritto difensivo (deduzioni di udienza, memorie, comparsa conclusionale, note illustrative), per ognuno		14) Per ogni istanza, ricorso o reclamo diretti al giudice o al collegio		15) Per l'esame del dispositivo di ogni sentenza e di ogni decreto o ordinanza, anche se emessi in udienza	
Fino a € 600,00	23		11		6	
Da € 600,01 a € 1.600,00	39		19		10	
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	45		23		11	
Da € 2.600,01 a € 5.200,00	52		26		13	
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	65		32		16	
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	77		39		19	
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	103		52		26	
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	129		65		32	
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	142		71		35	
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	168		84		42	
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	194		97		48	
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	207		103		52	
Oltre € 5.164.600,00	220		110		55	
Valore indeterminabile	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
	77	103	39	52	19	26

• In materia civile, amministrativa e tributaria •

	16) Per l'esame del testo integrale della sentenza o dell'ordinanza collegiale		17) Per ogni dichiarazione resa nei casi espressamente previsti dalla legge		18) Per la formazione del fascicolo, compresa la compilazione dell'indice	
Fino a € 600,00	11		6		6	
Da € 600,01 a € 1.600,00	19		10		10	
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	23		11		11	
Da € 2.600,01 a € 5.200,00	26		13		13	
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	32		16		16	
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	39		19		19	
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	52		26		26	
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	65		32		32	
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	71		35		35	
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	84		42		42	
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	97		48		48	
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	103		52		52	
Oltre € 5.164.600,00	110		55		55	
Valore indeterminabile	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
	39	52	19	26	19	26

• Le nuove tariffe forensi •

	19) Per la partecipazione a ciascuna udienza e per ogni intervento alle operazioni del consulente tecnico (questo diritto non è cumulabile con quelli previsti dal n. 14, dal n. 15 nella ipotesi di ordinanza su richiesta di rinvio consensuale), per ogni ora o frazione di ora		20) Per l'assistenza alla parte comparsa avanti al giudice o al collegio, per ogni ora o frazione di ora		21) Per le consultazioni con il cliente	
Fino a € 600,00	11		11		23	
Da € 600,01 a € 1.600,00	19		19		39	
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	23		23		45	
Da € 2.600,01 a € 5.200,00	26		26		52	
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	32		32		65	
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	39		39		77	
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	52		52		103	
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	65		65		129	
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	71		71		142	
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	84		84		168	
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	97		97		194	
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	103		103		207	
Oltre € 5.164.600,00	110		110		220	
Valore indeterminabile	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
	39	52	39	52	77	103

• In materia civile, amministrativa e tributaria •

	22) Per la corrispondenza informativa con il cliente, oltre al rimborso delle spese		23) Per la notificazione di ogni atto		Se la notificazione deve farsi a più di una persona, sono dovute, per ogni persona in più	
Fino a € 600,00	23		6		3	
Da € 600,01 a € 1.600,00	39		10		6	
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	45		11		7	
Da € 2.600,01 a € 5.200,00	52		13		8	
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	65		16		10	
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	77		19		12	
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	103		26		16	
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	129		32		19	
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	142		35		21	
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	168		42		25	
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	194		48		29	
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	207		52		31	
Oltre € 5.164.600,00	220		55		33	
Valore indeterminabile	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
	77	103	19	26	12	16

• Le nuove tariffe forensi •

	24) Per l'esame di ogni relata di notifica		25) Per la collaborazio- ne prestata per la con- ciliazione quando que- sta è avvenuta in giudi- zio		26) Per la intimazione ai testimoni	
Fino a € 600,00	6		26		6	
Da € 600,01 a € 1.600,00	10		45		10	
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	11		52		11	
Da € 2.600,01 a € 5.200,00	13		59		13	
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	16		74		16	
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	19		89		19	
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	26		119		26	
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	32		149		32	
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	35		163		35	
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	42		193		42	
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	48		223		48	
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	52		238		52	
Oltre € 5.164.600,00	55		252		55	
Valore indeterminabile	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
	19	26	89	119	19	26

• In materia civile, amministrativa e tributaria •

	27) Per la designazione del consulente tecnico di parte		28) Per l'assistenza agli atti di istruzione probatoria, per ogni ora o frazione di ora di ciascuna udienza		29) Per la richiesta dei documenti o certificati da rilasciarsi da uffici, autorità, enti, notai, ecc. (per ciascun documento o certificato)	
Fino a € 600,00	6		11		6	
Da € 600,01 a € 1.600,00	10		19		10	
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	11		23		11	
Da € 2.600,01 a € 5.200,00	13		26		13	
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	16		32		16	
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	19		39		19	
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	26		52		26	
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	32		65		32	
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	35		71		35	
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	42		84		42	
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	48		97		48	
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	52		103		52	
Oltre € 5.164.600,00	55		110		55	
Valore indeterminabile	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
	19	26	39	52	19	26

• Le nuove tariffe forensi •

	30) Per la richiesta alla cancelleria di copia di atti (per ciascuna copia rilasciata)		31) Per ogni deposito di atti o documenti in cancelleria		32) Per il ritiro del fascicolo di parte dalla cancelleria	
Fino a € 600,00	3		6		6	
Da € 600,01 a € 1.600,00	6		10		10	
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	7		11		11	
Da € 2.600,01 a € 5.200,00	8		13		13	
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	10		16		16	
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	12		19		19	
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	16		26		26	
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	19		32		32	
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	21		35		35	
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	25		42		42	
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	29		48		48	
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	31		52		52	
Oltre € 5.164.600,00	33		55		55	
Valore indeterminabile	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
	12	16	19	26	19	26

• *In materia civile, amministrativa e tributaria* •

	33) Per sottoporre atti e documenti alla registrazione, ivi compresa ogni attività inerente		34) Per ogni iscrizione nel F.A.L. della provincia, nella "Gazzetta Ufficiale" o in altre stampe periodiche		35) Per la proposizione della querela di falso	
Fino a € 600,00	6		6		6	
Da € 600,01 a € 1.600,00	10		10		10	
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	11		11		11	
Da € 2.600,01 a € 5.200,00	13		13		13	
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	16		16		16	
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	19		19		19	
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	26		26		26	
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	32		32		32	
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	35		35		35	
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	42		42		42	
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	48		48		48	
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	52		52		52	
Oltre € 5.164.600,00	55		55		55	
Valore indeterminabile	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
	19	26	19	26	19	26

• Le nuove tariffe forensi •

	36) Per l'esame delle prove testimoniali o dell'interrogatorio (formale o non formale) prestato dalle parti		37) Per l'esame delle relazioni di consulenti tecnici o di documenti contabili (per ciascun mezzo istruttorio)		38) Per la precisazione delle conclusioni da sottoporre al collegio o nel caso di cui all'art. 455 del codice di procedura civile al consulente tecnico	
Fino a € 600,00	6		6		23	
Da € 600,01 a € 1.600,00	10		10		39	
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	11		11		45	
Da € 2.600,01 a € 5.200,00	13		13		52	
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	16		16		65	
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	19		19		77	
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	26		26		103	
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	32		32		129	
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	35		35		142	
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	42		42		168	
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	48		48		194	
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	52		52		207	
Oltre € 5.164.600,00	55		55		220	
Valore indeterminabile	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
	19	26	19	26	77	103

• In materia civile, amministrativa e tributaria •

	39) Per l'esame delle conclusioni di ogni controparte		40) Per la redazione della nota spese giudiziale		41) Per la richiesta al Consiglio dell'ordine degli avvocati del parere per la liquidazione degli onorari di avvocato	
Fino a € 600,00	23		11		6	
Da € 600,01 a € 1.600,00	39		19		10	
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	45		23		11	
Da € 2.600,01 a € 5.200,00	52		26		13	
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	65		32		16	
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	77		39		19	
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	103		52		26	
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	129		65		32	
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	142		71		35	
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	168		84		42	
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	194		97		48	
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	207		103		52	
Oltre € 5.164.600,00	220		110		55	
Valore indeterminabile	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
	77	103	39	52	19	26

• Le nuove tariffe forensi •

	42) Per provvedere alla registrazione della sentenza e di ogni altro provvedimento soggetto a registrazione anche a debito, ivi compresa ogni attività inerente		43) Per ogni deposito in cancelleria o presso pubblici uffici o banche a titolo di deposito cauzionale		44) Per eseguire all'ufficio del registro i depositi richiesti dalla legge	
Fino a € 600,00	9		6		6	
Da € 600,01 a € 1.600,00	15		10		10	
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	18		11		11	
Da € 2.600,01 a € 5.200,00	21		13		13	
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	26		16		16	
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	31		19		19	
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	41		26		26	
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	52		32		32	
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	57		35		35	
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	67		42		42	
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	77		48		48	
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	83		52		52	
Oltre € 5.164.600,00	88		55		55	
Valore indeterminabile	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
	19	26	19	26	19	26

• *In materia civile, amministrativa e tributaria* •

	45) Per ogni accesso agli uffici in quanto non menzionato nei numeri del presente paragrafo e comunque per il ritiro di ogni atto	
Fino a € 600,00	6	
Da € 600,01 a € 1.600,00	10	
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	11	
Da € 2.600,01 a € 5.200,00	13	
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	16	
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	19	
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	26	
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	32	
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	35	
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	42	
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	48	
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	52	
Oltre € 5.164.600,00	55	
Valore indeterminabile	minimo	massimo
	19	26

II – PROCESSO DI ESECUZIONE

	46) Per la disamina di ogni titolo esecutivo		47) Per ogni atto di precetto, di pignoramento presso terzi o contro il terzo proprietario		48) Per la richiesta di notificazione del titolo esecutivo, del precetto o del pignoramento, per la richiesta della esecuzione all'ufficiale giudiziario o per la richiesta di ogni atto inerente al processo di esecuzione	
Fino a € 600,00	6		23		6	
Da € 600,01 a € 1.600,00	10		39		10	
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	11		45		11	
Da € 2.600,01 a € 5.200,00	13		52		13	
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	16		65		16	
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	19		77		19	
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	26		103		26	
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	32		129		32	
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	35		142		35	
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	42		168		42	
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	48		194		48	
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	52		207		52	
Oltre € 5.164.600,00	55		220		55	
Valore indeterminabile	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
	19	26	77	103	19	26

• In materia civile, amministrativa e tributaria •

	Se la notificazione è fatta a più persone sono dovute per ogni persona in più		49) Per l'atto di pignoramento immobiliare o di pignoramento di navi, automobili o aeromobili		50) Per l'esame del verbale di pignoramento mobiliare	
Fino a € 600,00	3		23		11	
Da € 600,01 a € 1.600,00	6		39		19	
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	7		45		23	
Da € 2.600,01 a € 5.200,00	8		52		26	
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	10		65		32	
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	12		77		39	
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	16		103		52	
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	19		129		65	
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	21		142		71	
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	25		168		84	
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	29		194		97	
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	31		207		103	
Oltre € 5.164.600,00	33		220		110	
Valore indeterminabile	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
	12	16	77	103	39	52

• Le nuove tariffe forensi •

	51) Per l'assistenza all'esecuzione per ogni consegna o rilascio (*)		52) Per il ricorso di intervento nell'esecuzione o per ogni altro ricorso al giudice dell'esecuzione o per ogni altro atto di intimazione ad altri creditori o per ogni istanza di fallimento, di insinuazione al credito in procedure concorsuali		53) Per la compilazione della nota di iscrizione o di trascrizione in pubblici registri	
Fino a € 600,00	26		23		11	
Da € 600,01 a € 1.600,00	45		39		19	
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	52		45		23	
Da € 2.600,01 a € 5.200,00	59		52		26	
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	74		65		32	
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	89		77		39	
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	119		103		52	
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	149		129		65	
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	163		142		71	
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	193		168		84	
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	223		194		97	
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	238		207		103	
Oltre € 5.164.600,00	252		220		110	
Valore indeterminabile	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
	89	119	77	103	39	52

• In materia civile, amministrativa e tributaria •

	54) Per la richiesta di ogni trascrizione, iscrizione, annotazione, cancellazione o annullamento di formalità in pubblici registri		55) Per l'esame di ogni certificato ipotecario o catastale (*)		56) Per la richiesta di ogni certificato ipotecario o catastale	
Fino a € 600,00	6		11		11	
Da € 600,01 a € 1.600,00	10		19		19	
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	11		23		23	
Da € 2.600,01 a € 5.200,00	13		26		26	
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	16		32		32	
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	19		39		39	
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	26		52		52	
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	32		65		65	
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	35		71		71	
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	42		84		84	
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	48		97		97	
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	52		103		103	
Oltre € 5.164.600,00	55		110		110	
Valore indeterminabile	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
	19	26	39	52	39	52

• Le nuove tariffe forensi •

	57) Per le ispezioni ipotecarie, per ogni nota (*)		58) Per le ispezioni catastali, per ogni nominativo (*)		59) Per ottenere la pubblicità di avvisi	
Fino a € 600,00	11		11		6	
Da € 600,01 a € 1.600,00	19		19		10	
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	23		23		11	
Da € 2.600,01 a € 5.200,00	26		26		13	
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	32		32		16	
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	39		39		19	
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	52		52		26	
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	65		65		32	
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	71		71		35	
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	84		84		42	
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	97		97		48	
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	103		103		52	
Oltre € 5.164.600,00	110		110		55	
Valore indeterminabile	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
	39	52	39	52	19	26

(*) Se le prestazioni di cui ai numeri 51, 55, 57, 58 richiedono più di un'ora, è dovuto per ogni ora o frazione di ora in più il diritto di vacanza. Tutti i suddetti diritti sono dovuti nella stessa misura per le ispezioni, esami e richieste al Pra.

• *In materia civile, amministrativa e tributaria* •

	60) Per l'esame di ciascuna domanda e dei titoli relativi del creditore precedente e di quelli intervenuti nel processo		61) Per il deposito di somme		62) Per la domanda di vendita dei beni pignorati	
Fino a € 600,00	6		6		6	
Da € 600,01 a € 1.600,00	10		10		10	
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	11		11		11	
Da € 2.600,01 a € 5.200,00	13		13		13	
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	16		16		16	
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	19		19		19	
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	26		26		26	
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	32		32		32	
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	35		35		35	
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	42		42		42	
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	48		48		48	
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	52		52		52	
Oltre € 5.164.600,00	55		55		55	
Valore indeterminabile	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
	19	26	19	26	19	26

• Le nuove tariffe forensi •

	63) Per ogni comparizione davanti al giudice della esecuzione, per ogni ora o frazione di ora		64) Per la dichiarazione nella procedura di incanto avanti ai giudici o altri pubblici ufficiali		65) Per l'assistenza all'incanto, per ogni ora o frazione di ora	
Fino a € 600,00	11		6		11	
Da € 600,01 a € 1.600,00	19		10		19	
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	23		11		23	
Da € 2.600,01 a € 5.200,00	26		13		26	
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	32		16		32	
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	39		19		39	
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	52		26		52	
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	65		32		65	
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	71		35		71	
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	84		42		84	
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	97		48		97	
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	103		52		103	
Oltre € 5.164.600,00	110		55		110	
Valore indeterminabile	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
	39	52	19	26	39	52

• In materia civile, amministrativa e tributaria •

	66) Per le offerte all'incanto per conto del creditore istante (qualunque sia l'ammontare del credito) ovvero di altra persona nominata o da nominare		67) Per l'offerta di acquisto dopo l'incanto o durante l'amministrazione giudiziaria		68) Per concorrere alla distribuzione del prezzo	
Fino a € 600,00	11		6		6	
Da € 600,01 a € 1.600,00	19		10		10	
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	23		11		11	
Da € 2.600,01 a € 5.200,00	26		13		13	
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	32		16		16	
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	39		19		19	
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	52		26		26	
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	65		32		32	
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	71		35		35	
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	84		42		42	
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	97		48		48	
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	103		52		52	
Oltre € 5.164.600,00	110		55		55	
Valore indeterminabile	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
	39	52	19	26	19	26

• Le nuove tariffe forensi •

	69) Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla esecuzione		70) Per l'esame del progetto di distribuzione del ricavato dalla esecuzione		71) Per la partecipazione alla discussione del progetto di distribuzione del ricavato dalla esecuzione, per ogni udienza	
Fino a € 600,00	23		23		23	
Da € 600,01 a € 1.600,00	39		39		39	
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	45		45		45	
Da € 2.600,01 a € 5.200,00	52		52		52	
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	65		65		65	
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	77		77		77	
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	103		103		103	
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	129		129		129	
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	142		142		142	
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	168		168		168	
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	194		194		194	
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	207		207		207	
Oltre € 5.164.600,00	220		220		220	
Valore indeterminabile	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
	77	103	77	103	77	103

• In materia civile, amministrativa e tributaria •

	72) Per l'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato dalla esecuzione		73) Per l'assistenza ad ogni adunanza dei creditori nel procedimento esecutivo o in procedure concorsuali, per ogni ora o frazione di ora		74) Per ogni altra prestazione concernente il processo di esecuzione ed i procedimenti concorsuali, non prevista nel presente paragrafo e per i giudizi a cui danno luogo i processi medesimi, sono dovuti gli onorari e i diritti stabiliti nel paragrafo concernente le corrispondenti prestazioni
Fino a € 600,00	23		11		
Da € 600,01 a € 1.600,00	39		19		
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	45		23		
Da € 2.600,01 a € 5.200,00	52		26		
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	65		32		
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	77		39		
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	103		52		
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	129		65		
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	142		71		
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	168		84		
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	194		97		
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	207		103		
Oltre € 5.164.600,00	220		110		
Valore indeterminabile	minimo	massimo	minimo	massimo	
	77	103	39	52	

III – PROCEDIMENTI SPECIALI

	75) Nelle materie da trattarsi in camera di consiglio (con esclusione delle cause in materia di famiglia) o di competenza del giudice tutelare sono dovute all'avvocato dal proprio cliente per l'opera prestata dalla presentazione del ricorso fino al ritiro	76) Per le prestazioni concernenti gli altri procedimenti speciali disciplinati dal codice di procedura civile o da altra legge e per i giudizi ai quali diano luogo i procedimenti stessi, sono dovuti, salvo il disposto del comma seguente, gli onorari e i diritti stabiliti per le corrispondenti prestazioni dal paragrafo I della presente tabella
Fino a € 600,00	35	
Da € 600,01 a € 1.600,00	60	
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	70	
Da € 2.600,01 a € 5.200,00	81	
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	101	
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	121	
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	161	
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	201	
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	222	
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	262	
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	302	
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	322	
Oltre € 5.164.600,00	342	
Valore indeterminabile	minimo	massimo
	121	161

• In materia civile, amministrativa e tributaria •

IV – DIRITTO DI VACAZIONE

	77) Le vacanze degli avvocati sono di un'ora ciascuna e il diritto per ognuna di esse è per le voci che le prevedono (*)
Da € 600,01 a € 1.600,00	15

(*) La frazione di un'ora si calcola per un'ora intera. Non sono ammesse più di quattro vacanze al giorno per la stessa causa o per lo stesso affare. Gli atti ed i verbali in relazione ai quali è dovuto il diritto di vacanza, indicano l'ora di apertura e chiusura di essi: in difetto di tali indicazioni è dovuto il diritto per una sola vacanza.

V – PRESTAZIONE DELL'AVVOCATO DOMICILIATARIO

	78) All'avvocato solo esclusivamente domiciliatario sono dovute dal cliente, qualunque sia il valore della controversia (*)	
	– nei giudizi avanti al tribunale o giurisdizioni equiparate, alla corte d'appello o giurisdizioni equiparate	– nei giudizi avanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione o giurisdizioni equiparate
Da € 2600,01 a € 5.200,00	45	74

(*) Il suddetto compenso non è cumulabile con i diritti e gli onorari di avvocato cui alle voci dal n. 1 al n. 79, con esclusione del diritto – se dovuto – previsto dal n. 22

VI – INDENNITÀ DI TRASFERTA

79) All'avvocato che deve trasferirsi fuori del proprio domicilio professionale sono dovuti, oltre l'onorario per le prestazioni compiute, il rimborso delle spese e l'indennità di trasferta così come previsto nella tariffa stragiudiziale

VII – DIRITTI DI COLLAZIONE DEGLI SCRITTI

	80) Per la collazione degli originali e delle copie delle comparse e di qualsiasi altro atto da comunicarsi, da notificarsi e comunque da depositarsi agli atti del processo, oltre al rimborso delle spese, sono dovuti per ogni foglio degli originali o delle sole prime copie:			
	– nel caso di impiego della dattilografia		– nel caso di impiego della stampa	
Fino a € 600,00	3		7	
Da € 600,01 a € 1.600,00	6		12	
Da € 1.600,01 a € 2.600,00	7		14	
Da € 2.600,01 a € 5.200,00	8		16	
Da € 5.200,01 a € 25.900,00	10		19	
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	12		23	
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	16		31	
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	19		39	
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	21		43	
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00	25		50	
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00	29		58	
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	31		62	
Oltre € 5.164.600,00	33		66	
Valore indeterminabile	minimo	massimo	minimo	massimo
	12	16	23	31

CAPITOLO II

TARIFFA PENALE

Art. 1 - *Criteri generali* - 1. Per la determinazione dell'onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, delle contestazioni e delle imputazioni, del numero e dell'importanza delle questioni trattate e della loro rilevanza patrimoniale; della durata del procedimento e del processo; del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente.

2. Per le cause che richiedono un particolare impegno, per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti.

3. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, qualora tra la prestazione dell'avvocato e l'onorario previsto appaia per particolari circostanze del caso - quali, ad esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, la durata della fase procedimentale e dibattimentale, l'entità economica o l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, il risultato ottenuto, la continuità dell'impegno necessario, la frequenza e l'entità dell'assistenza da prestare, il disagio dipendente dalla necessità di frequenti trasferimenti fuori sede o di incombenzi da compiere anche in ore diverse da quelle abituali, etc. -, una manifesta sproporzione, i massimi di cui al numero che precede possono essere superati e determinati, anche in via preventiva, di volta in volta, dal competente Consiglio dell'Ordine.

4. Le voci della tabella sono cumulabili e dovute: per ogni «corrispondenza o sessione»; ogni volta che, nei diversi momenti del giudizio, viene compiuta l'attività di «esame e studio»; per ogni attività di «investigazione difensiva»; per ogni «accesso» o «attesa»; per ogni atto o attività con la «partecipazione e as-

sistenza» del difensore; per ogni «scritto difensivo». Per ogni udienza è dovuto: un importo base per la semplice «partecipazione»; una integrazione in caso di «attività difensive», indicate a titolo esemplificativo nella tabella medesima; una ulteriore integrazione in caso di «discussione orale». La voce 6.2 della tabella si applica anche per le attività prestate in occasione degli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.).

5. Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili.

6. Per i compensi spettanti al difensore d'ufficio dell'imputato minorenni previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1990, n. 327, il giudice, in via eccezionale e in relazione all'effettiva attività difensiva svolta, potrà ridurre l'ammontare minimo degli onorari fino ad un terzo della misura prevista.

Art. 2 - *Giudizi non compiuti* - 1. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedano dal mandato, l'avvocato ha ugualmente diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, già compiuto alla data di cessazione dell'incarico.

Art. 3 - *Pluralità di difensori e parti. Società professionali* - 1. Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di dieci, del 20% e, ove le parti siano in misura superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione ove più cause vengano riunite, dal momento della disposta riunione, e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti, quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto.

2. Nel caso di assistenza a due o più clienti che abbiano identità di posizione pro-

• *Le nuove tariffe forensi* •

cessuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avrà diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20%.

3. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente, in caso di costituzione di parte civile, sono computati gli onorari per un solo avvocato.

4. Se l'incarico professionale è conferito a una società tra avvocati, si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

Art. 4 - *Trasferte* - 1. Per gli affari e le cause fuori domicilio professionale l'avvocato avrà diritto all'indennità di trasferta e al rimborso delle spese così come previsto nella tariffa stragiudiziale nei confronti del cliente e, nell'ipotesi di costituzione di parte civile, anche nei confronti del soccombente.

Art. 5 - *Parte civile* - 1. Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio che, tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, ha diritto anche agli onorari ed ai diritti della tariffa civile.

Art. 6 - *Rimborsi* - 1. Oltre agli onorari e a quanto previsto negli articoli 4 e 8, spetta al difensore il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (corrispondenza, bolli, scritturazione, copie documenti, atti processuali, scritti difensivi, etc.).

Art. 7 - *Praticanti abilitati* - 1. Gli onorari e i diritti sono ridotti alla metà per gli iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati autorizzati al patrocinio.

Art. 8 - *Spese generali* - 1. All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo dei suoi onorari.

TABELLA C – PENALE

	1) Corrispondenza e sessioni					
	1.1 Informativa anche telefonica o telematica, per ognuna;		1.2 In studio o in via telefonica o telematica con il cliente od un suo incaricato, per ogni sessione;		1.3 In studio o in via telefonica o telematica collegialmente con colleghi, consulenti, investigatori privati o fuori studio con gli stessi, con il cliente o con magistrati, per ogni sessione.	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
Giudice di Pace	6	10	19	39	39	77
Gip e Gup	8	16	24	65	48	129
Tribunale monocratico e magistrato di sorveglianza	8	12	24	48	48	97
Tribunale collegiale	10	16	32	65	65	129
Corte d'appello e tribunale di sorveglianza	12	20	40	81	81	161
Corte d'assise e d'assise d'appello	19	32	65	129	129	258
Magistrature superiori	24	40	81	161	161	323

	2) Esame e studio (*)		3) Investigazioni difensive (**)	
	minimo	massimo	minimo	massimo
Giudice di Pace	20	35	50	250
Gip e Gup	25	60	60	375
Tribunale monocratico e magistrato di sorveglianza	25	45	60	280
Tribunale collegiale	30	60	75	375
Corte d'appello e tribunale di sorveglianza	40	75	95	465
Corte d'assise e d'assise d'appello	60	120	150	750
Magistrature superiori	75	150	190	935

• Le nuove tariffe forensi •

	4) Indennità (***)		5) Partecipazione e assistenza (****)	
	minimo	massimo	minimo	massimo
Giudice di Pace	10	16	20	35
Gip e Gup	13	26	30	60
Tribunale monocratico e magistrato di sorveglianza	13	19	30	45
Tribunale collegiale	16	26	35	60
Corte d'appello e tribunale di sorveglianza	20	32	45	75
Corte d'assise e d'assise d'appello	35	52	70	120
Magistrature superiori	40	65	90	150

	6) Udienze (per ognuna)					
	6.1 Per la partecipazione in camera di consiglio o dibattimentale		6.2 Per l'esercizio di attività difensiva in ordine a: eccezioni e richieste preliminari; richieste di prova; esami, contro esami e riesami, confronti, riconoscizioni, esperimenti, perizie, contestazioni, acquisizioni, letture, assistenza alle discussioni delle altre parti, ecc.		6.3 Per la discussione orale	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
Giudice di Pace	30	60	50	250	60	300
Gip e Gup	40	90	75	375	115	450
Tribunale monocratico e magistrato di sorveglianza	40	65	75	280	115	335
Tribunale collegiale	50	90	100	375	150	450
Corte d'appello e tribunale di sorveglianza	65	110	125	465	190	560
Corte d'assise e d'assise d'appello	100	180	200	750	300	900
Magistrature superiori	125	225	250	935	375	1.125

• In materia penale •

	7) Redazione di scritti difensivi (per ognuno)					
	7.1 Esposti, denunce, querelle;		7.2 Istanze, opposizioni, dichiarazioni, richieste, ricorsi immediati al Giudice di Pace;		7.3 Liste dei tesi, dei consulenti e degli imputati di reato connesso o collegato;	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
Giudice di Pace	50	230	50	230	50	230
Gip e Gup	60	345	60	345	60	345
Tribunale monocratico e magistrato di sorveglianza	60	255	60	255	60	255
Tribunale collegiale	75	345	75	345	75	345
Corte d'appello e tribunale di sorveglianza	95	430	95	430	95	430
Corte d'assise e d'assise d'appello	150	690	150	690	150	690
Magistrature superiori	190	860	190	860	190	860

	7.4 Citazioni e notifiche;		7.5 Impugnazioni;		7.6 Memorie;	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
Giudice di Pace	20	50	*		60	300
Gip e Gup	25	75	*		90	450
Tribunale monocratico e magistrato di sorveglianza	25	55	90	450	70	335
Tribunale collegiale	30	75	120	600	90	450
Corte d'appello e tribunale di sorveglianza	40	90	150	750	115	560
Corte d'assise e d'assise d'appello	60	150	240	1.200	180	900
Magistrature superiori	75	185	300	1.500	225	1.125

• Le nuove tariffe forensi •

	7.7 Pareri che esercitano l'attività	
	minimo	massimo
Giudice di Pace	60	300
Gip e Gup	90	450
Tribunale monocratico e magistrato di sorveglianza	70	335
Tribunale collegiale	90	450
Corte d'appello e tribunale di sorveglianza	115	560
Corte d'assise e d'assise d'appello	180	900
Magistrature superiori	225	1.125

(*) L'onorario è ogni volta dovuto: in occasione della prima sessione, prima della partecipazione od assistenza, nella fase delle indagini preliminari e delle investigazioni difensive, ad atti o ad attività da chiunque compiuti per cui sia richiesta o prevista la partecipazione del difensore; dopo l'avviso di deposito di ordinanze applicative di misure cautelari ed atti relativi e di conclusione delle indagini; prima della partecipazione ad ogni udienza in camera di consiglio o dibattimentale; dopo la comunicazione o la notificazione di richieste, decreti, ordinanze o sentenze o dell'avviso di deposito di uno di questi atti, di cui si sia esaminata la copia; all'atto della redazione di: denunce, querele, istanze, richieste, memorie, opposizioni a decreto penale, ricorsi immediati al Giudice di Pace, dichiarazioni di costituzione di parte civile, interventi del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, liste dei testi, degli imputati di reato connesso o collegato e dei consulenti, citazioni degli stessi, impugnazioni.

(**) Per ogni colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore o con la sua partecipazione; per ogni richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione o a privati, di accesso ai luoghi e documentazione; per ogni attività difensiva relativa agli accertamenti tecnici; per ogni produzione di documenti all'autorità giudiziaria.

(***) Di accesso al carcere o ad uffici, o ai luoghi inerenti i fatti, di attesa; per ogni ora o frazione di ora, con un massimo di dieci ore giornaliere.

(****) Ad atti o attività, compiuti durante le indagini preliminari dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dal giudice, per i quali sia prevista o richiesta la presenza del difensore; alle attività di ricerca o di formazione della prova. Per ogni partecipazione o assistenza, per ogni ora o frazione di ora.

CAPITOLO III

TARIFFA DEGLI ONORARI E DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AGLI AVVOCATI IN MATERIA STRAGIUDIZIALE (CIVILE E PENALE, TRIBUTARIA E AMMINISTRATIVA)

Art. 1 - *Criteri generali* - 1. Per l'assistenza e la consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata, agli avvocati spettano gli onorari stabiliti nell'allegata tabella. I compensi per le prestazioni di cui ai punti 1 e 2 di detta tabella possono essere tra loro cumulati. I compensi per le prestazioni di assistenza previsti al punto 2 non sono cumulabili con quelli previsti ai punti 4 e 6 della tabella medesima.

2. Nella determinazione degli onorari fra il minimo ed il massimo stabiliti, si deve tenere conto del valore e della natura della pratica, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente e dell'eventuale urgenza della prestazione.

3. Nelle pratiche di particolari importanza, complessità e difficoltà, il massimo dell'onorario può essere aumentato fino al doppio. Per quelle di straordinaria importanza fino al quadruplo, previo parere del Consiglio dell'Ordine.

4. In materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria gli onorari sono ridotti alla metà.

Art. 2 - *Prestazioni stragiudiziali e giudiziali. Limiti e criteri* - 1. I rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato nella pratica la sua opera in giudizio, sempre che tali prestazioni non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali.

2. Per le prestazioni analoghe a quelle previste in materia giudiziale si applicano gli onorari di avvocato stabiliti dalle tariffe giudiziali civili.

Art. 3 - *Pluralità di difensori e società professionali* - 1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare, a ciascuno spettano gli onorari per l'opera prestata.

2. Se l'incarico professionale è conferito ad una società tra avvocati si applica il compenso spettante ad un solo professionista anche se la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

Art. 4 - *Praticanti avvocati autorizzati al patrocinio* - 1. Gli onorari e i diritti sono ridotti alla metà per chi è praticante avvocato autorizzato al patrocinio.

Art. 5 - *Criteri per la determinazione del valore della pratica* - 1. Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile.

2. Per le pratiche di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli previsti per le pratiche di valore da € 25.900,01 a € 51.700,00, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le pratiche di valore da € 51.700,01 a € 103.300,00; se però il valore effettivo risulta manifestamente diverso da quello presunto dal codice di rito, vengono applicati, tenuti presenti i criteri di cui all'art. 1, comma 2, gli onorari minimi e massimi previsti negli scaglioni successivi, fino a quelli dovuti per le pratiche del valore di € 516.500,00.

3. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali o stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o al valore del passivo del cliente debitore.

4. Per l'assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.

5. Per l'assistenza in pratiche amministrative il valore si determina secondo i criteri previsti nelle tariffe giudiziali tenendo comunque presente l'interesse sostanziale del cliente.

6. Per l'assistenza in pratiche in materia tributaria si ha riguardo al valore della impo-

sta, tassa o contributo richiesti con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

7. L'onorario previsto per l'arbitro unico o per il collegio arbitrale si applica sia per gli arbitrati rituali che per quelli irrivali.

Art. 6 - Incarico non portato a termine -

1. Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento, ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo, saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista.

Art. 7 - Prestazioni con compenso a percentuale - 1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziario o convenzionale, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge o dal contratto, viene stabilito sulla base di una percentuale calcolata sull'ammontare delle entrate lorde dei beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sull'ammontare delle entrate annue, tenuto conto del periodo dell'incarico.

2. Ove l'applicazione dei criteri indicati dal presente articolo risulti impossibile o dia luogo a liquidazioni manifestamente sperequate si avrà riguardo alle prestazioni effettivamente svolte.

Art. 8 - Indennità di trasferta - 1. All'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale, sono dovute le spese di viaggio e di soggiorno - pernottamento in albergo 4 stelle e vitto - rimborsate nel loro ammontare documentato, con una maggiorazione del 10% a titolo di rimborso delle spese accessorie; in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è dovuta un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo del carburante a litro, oltre alle spese documentate per pedaggio autostradale e parcheggio. Sono in ogni caso dovuti gli onorari relativi alla prestazione effettuata e un'indennità di trasferta da un minimo di € 10 a un massimo di € 30 per ogni ora o frazione di ora, con un massimo di otto ore giornaliere.

Art. 9 - Inderogabilità della tariffa. Condizioni e limiti - 1. Qualora tra la presta-

zione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono, su conforme parere del competente Consiglio dell'Ordine, essere superati i massimi anche oltre l'aumento previsto dal terzo comma dell'art. 1, ovvero diminuiti i minimi stabiliti dalla tabella medesima per la prestazione effettuata; all'infuori di questa ipotesi, l'onorario minimo non è derogabile.

Art. 10 - Applicazione analogica - 1. Quando gli onorari non possono essere determinati in virtù di una specifica voce della tabella, si ha riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe.

Art. 11 - Pratiche di valore superiori ai € 5.164.600,00 - 1. Per le pratiche di valore superiore a € 5.164.600,00 gli onorari minimi e massimi sono determinati moltiplicando il valore della pratica per i coefficienti precisati nella tabella. Gli onorari non possono comunque superare complessivamente il 3% del valore della pratica.

Art. 12 - Rimborso spese generali - 1. All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio spettano per ogni pratica un rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari.

TABELLA D – STRAGIUDIZIALE

	1) Prestazioni di consulenza				
	A) Consultazioni orali che esauriscono la pratica e pareri, anche telefonici o telematici, che non importino informativa e studio particolare	B) Pareri che importino informativa e studio particolare:			
		a) pareri orali		b) pareri scritti	
		minimo	massimo	minimo	massimo
Fino a € 600,00	Minimo € 15 massimo € 150	20	75	20	135
Da € 600,01 a € 1.600,00		50	120	50	240
Da € 1.600,01 a € 5.200,00		65	165	125	360
Da € 5.200,01 a € 25.900,00		90	295	185	755
Da € 25.900,01 a € 51.700,00		150	420	385	1.220
Da € 51.700,01 a € 103.300,00		190	525	480	1.525
Da € 103.300,01 a € 258.300,00		265	635	765	1.830
Da € 258.300,01 a € 516.500,00		320	845	920	2.440
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00		425	950	1.225	2.745
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00		480	1.055	1.375	3.050
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00		530	1.160	1.530	3.355
Oltre € 5.164.600,00		coeff. min	coeff. max	coeff. min	coeff. max
	0,000103	0,000225	0,000296	0,000650	
Valore indeterminabile	minimo	massimo	minimo	massimo	
	150	525	385	1.525	

• Le nuove tariffe forensi •

	2) Prestazioni di assistenza (*)			
	A) Posizione ad archivio, oltre al rimborso delle spese	B) Per ogni lettera, telegramma e comunicazione telefonica o telematica, oltre al rimborso delle spese	C) Esame e studio della pratica	
			minimo	massimo
Fino a € 600,00	Diritto fisso € 13	Secondo il contenuto e il valore da € 10 a € 15	25	130
Da € 600,01 a € 1.600,00			70	220
Da € 1.600,01 a € 5.200,00			140	330
Da € 5.200,01 a € 25.900,00			180	690
Da € 25.900,01 a € 51.700,00			530	1.125
Da € 51.700,01 a € 103.300,00			665	1.405
Da € 103.300,01 a € 258.300,00			705	1.685
Da € 258.300,01 a € 516.500,00			845	2.250
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00			1.130	2.530
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00			1.270	2.810
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00			1.410	3.090
Oltre € 5.164.600,00				coeff. min
		0,000273	0,000598	
Valore indeterminabile		minimo	massimo	
		530	1.405	

• In materia stragiudiziale •

	2) Prestazioni di assistenza			
	D) Conferenze di trattazione (per ogni ora e frazione di ora)		E) Redazione di diffide, ricorsi, memorie, esposti, relazioni, denunce	
	– in studio, anche telefoniche o telematiche	– in studio collegialmente, con altri professionisti o fuori di studio	minimo	massimo
Fino a € 600,00	minimo € 35 massimo € 60	minimo € 65 massimo € 125	10	50
Da € 600,01 a € 1.600,00			25	90
Da € 1.600,01 a € 5.200,00			50	135
Da € 5.200,01 a € 25.900,00			70	300
Da € 25.900,01 a € 51.700,00			155	455
Da € 51.700,01 a € 103.300,00			195	565
Da € 103.300,01 a € 258.300,00			285	680
Da € 258.300,01 a € 516.500,00			345	910
Da € 516.500,01 a € 1.549.400,00			460	1.020
Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00			515	1.135
Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00			570	1.250
Oltre € 5.164.600,00				
			0,000110	0,000242
Valore indeterminabile			minimo	massimo
			155	565

• Le nuove tariffe forensi •

2) Prestazioni di assistenza	3) Assistenza ad assemblee, adunanze, consigli, comitati eccetera per ogni assistenza
<p>F) Redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti, o per l'assistenza alla relativa stipulazione e redazione, sono dovuti sul valore della pratica, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5 delle norme generali Dal 3% al 6% fino a € 5.200,00; dall'1,75% al 5,25% sul maggior valore fino a € 25.900,00; dall'1,50% al 4,50% sul maggior valore fino a € 51.700,00; dall'1,25% al 3,75% sul maggior valore fino a € 258.300; dall'1% al 3% sul maggiore valore fino a € 516.500,00; dallo 0,75% al 3% sul maggior valore fino a € 1.033.000,00; dallo 0,50% al 2% sul maggior valore fino a € 2.582.300,00; dallo 0,25% all'1% sul maggior valore oltre € 2.582.300,00.</p> <p>L'onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza alla stipula e alla redazione. Per la redazione di contratti di locazione e per l'assistenza alla loro stipula sono dovuti gli onorari di cui sopra ridotti del 50 per cento</p>	<p>minimo € 40 - massimo € 770</p>

4) Assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali, in pratiche di successioni, divisioni, liquidazioni, tributarie, quando esigano continuativa attività di consulenza	5) Assistenza in procedure arbitrali irrituali	6) Per le prestazioni di gestione amministrativa, in adempimento di incarichi giudiziari, l'onorario deve essere calcolato secondo l'articolo 7 delle norme generali sulla base delle entrate lorde
<p>Minimo 0,50% del valore, massimo 5% del valore (con un minimo di € 65)</p>	<p>Gli stessi diritti e onorari che sarebbero dovuti nel procedimento arbitrale rituale (vedi art. 10, tariffe civile)</p>	<p>Dal 3% al 5% fino a € 5.200,00 con un minimo di € 155 Dall'1,5% al 2% sul maggior valore fino a € 25.900,00 Dallo 0,50% all'1% sul maggior valore oltre € 25.900,00</p>

• In materia stragiudiziale •

7) Ispezioni, visure, ricerca e richiesta documenti	8) Arbitro unico All'avvocato quale arbitro unico è dovuto oltre al rimborso delle spese documentate il seguente onorario:		
		minimo	massimo
I diritti e gli onorari della tariffa giudiziale civile	Fino a € 25.900,00	650	1.935
	Sul maggior valore		
	Da € 25.900,01 a € 51.700,00	1.615	3.225
	Da € 51.700,01 a € 103.300,00	2.585	5.160
	Da € 103.300,01 a € 258.300,00	5.165	10.325
	Da € 258.300,01 a € 516.500,00	9.685	25.820
	Da € 516.500,01 a € 2.582.300,00	16.140	45.185
	Da € 2.582.300,01 a € 25.822.900,00	16.140	45.185
		Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e € 2.582.300,00	
	Oltre € 25.822.900,00	L'onorario minimo e massimo dovuto per lo scaglione precedente, oltre allo 0,50% della differenza tra il valore della controversia e € 25.822.900	
Valore indeterminabile	1.295	10.325	

• Le nuove tariffe forensi •

9) Collegio arbitrale		10) Onorario a tempo
Al collegio arbitrale composto da avvocati, oltre al rimborso delle spese documentate è dovuto il seguente onorario		
Al Presidente del collegio arbitrale spetta il 40% del compenso, agli altri componenti il 30% ciascuno		
	minimo	massimo
Fino a € 25.900,00	1.940	5.160
Sul maggior valore		
Da € 25.900,01 a € 51.700,00	3.875	7.745
Da € 51.700,01 a € 103.300,00	6.460	14.200
Da € 103.300,01 a € 258.300,00	12.915	25.820
Da € 258.300,01 a € 516.500,00	22.595	58.100
Da € 516.500,01 a € 2.582.300,00	41.965	116.200
Da € 2.582.300,01 a € 25.822.900,00	41.965	116.200
	Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e € 25.822.900,00	
Oltre € 25.822.900,00	L'onorario minimo e massimo dovuto per lo scaglione precedente oltre allo 0,50% della differenza tra il valore della controversia e € 25.822.900,00	
Valore indeterminabile	3.230	25.820

(*) Per le prestazioni di cui al n. 2 della presente tariffa e ai sensi e per gli effetti dell'art. 2233 c.c., le parti possono convenire un compenso sostitutivo di quello previsto nella tariffa medesima, commisurato alla durata della prestazione e delle attività accessorie, e comunque non inferiore a € 65 all'ora. Qualora tra la prestazione resa e il compenso orario convenuto appaia, per le particolari circostanze del caso, l'urgenza, il valore e la natura della pratica, l'importanza della prestazione, una manifesta sproporzione, il compenso convenuto può essere congruamente aumentato previo parere del Consiglio dell'ordine.